



**Osservatorio Tributario n.4/2020  
Luglio – Agosto 2020**

**Rassegna di: Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

***In evidenza***

<b>LEGISLAZIONE</b>	Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia <b>Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104</b>
<b>ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC</b>	"Effetti COVID-19 sulla stabile organizzazione: soluzioni proposte dall'OCSE e criticità" <b>G LAGRUTTA e E. ZENNARO, in La gest. Straord. Impr. 3/2020</b>
<b>IRES</b>	"Fusioni di società e vitalità economica" <b>P.L. CARDELLA, in Rass. Trib. 3/2020</b>
<b>IRES</b>	IRES – Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Determinazione del corrispettivo del conferimento <b>Principio di diritto Agenzia delle entrate 28 luglio 2020, n. 10</b>
<b>IRES</b>	IRES –Dividendi e interessi – Qualificazione fiscale dei titoli simili alle obbligazioni – Trattamento fiscale dei relativi interessi <b>Risp. Agenzia delle entrate 31 agosto 2020, n. 291</b>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	"Crediti deteriorati e conversione delle attività per imposte anticipate" <b>V. AMENDOLA PROVENZANO, in Strum. Fin. e fisc. 47-48/2020</b>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	"Ammortamento dei beni dell'azienda conferita: le questioni ancora aperte" <b>G. FERRANTI, in Corr. trib. 7/2020</b>
<b>REGISTRO (Imposta di)</b>	Registro (imposta di) – Modifiche all'art. 20 DPR 131/86 – Efficacia retroattiva – Dubbi di costituzionalità – Infondatezza. <b>Corte Cost. 21 luglio 2020, n. 158</b>

**PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 2020**

Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104

Pag. 1

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

Accertamento – Sostituto d'imposta – Somme indebitamente corrisposte – Recupero ritenute  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 agosto 2020, n. 283.** “ 3

**ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

“*Tobin tax* sui derivati: legittimità UE tra (non) armonizzazione e principio di proporzionalità”,  
di **A. ALBANO.** “ 3

“*Partnership* estere: lo Stato dell'arte e le necessarie modifiche”, di **S. MAYR** e **V.A. PACIELLO.** “ 4

**ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

“COVID-19: possibili impatti in materia di stabile organizzazione e di tassazione delle persone fisiche”,  
di **F. BARONE, C. ETTORE, C. CARMOSINO** e **F. TENUTA.** “ 4

“Effetti COVID-19 sulla stabile organizzazione: soluzioni proposte dall'OCSE e criticità”,  
di **G. LAGRUTTA** e **E. ZENNARO.** “ 6

**IRES**

“Fusioni di società e vitalità economica” di **P.L. CARDELLA.** “8

IRES – Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Determinazione del corrispettivo  
del conferimento  
**Principio di diritto Agenzia delle entrate 28 luglio 2020, n. 10.** “ 9

IRES – Scambio di partecipazioni mediante conferimento (art. 177, comma 2 *bis*, TUIR:  
realizzo controllato) – Condizioni e limiti.  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 luglio 2020, n. 229** “ 10

IRES – Fusione – Cessione di partecipazioni previamente rivalutate ad una società di nuova  
costituzione e successiva fusione inversa del predetto veicolo societario nella società acquistata –  
Profili abusivi.  
**Risp. Agenzia delle entrate 5 agosto 2020, n. 242.** “ 11

IRES – Cessione eccedenze IRES – Cessione dei crediti nell'ambito del consolidato –  
Compensazione da parte della cessionaria con debiti iscritti a ruolo – Condizioni.  
**Risp. Agenzia delle entrate 14 agosto 2020, n. 264** “ 11

IRES – Dividendi e interessi – Qualificazione fiscale dei titoli simili alle obbligazioni – Trattamento fiscale dei relativi interessi.

**Risp. Agenzia delle entrate 31 agosto 2020, n. 291.**

**Pag. 12**

### **REDDITI DI CAPITALE**

“La rilevanza sostanziale della nozione convenzionale di beneficiario effettivo dei dividendi”, di **S. MARINONI** “ 12

“Applicazione indiretta dei trattati: distribuzione di dividendi al beneficiario effettivo attraverso strutture *c.d. pass trough*”, di **A. VENERUSO** “ 12

### **REDDITI DI IMPRESA**

“Crediti deteriorati e conversione delle attività per imposte anticipate”, di **V. AMENDOLA PROVENZANO** “ 14

“Ammortamento dei beni dell’azienda conferita: le questioni ancora aperte” di **G. FERRANTI.** “ 15

“Gli effetti del COVID-19 sulle attività per imposte anticipate”, di **S. LATORRACA.** “ 16

“Inerenza e deducibilità delle perdite derivanti dalla (s)valutazione e dalla cancellazione dei crediti”, di **R. SANTORO** “ 17

“La classificazione degli utili e delle perdite su derivati in cerca di punti fermi”, di **L. MIELE e A. SURA.** “ 18

“L’Agenzia delle entrate sovverte il regime fiscale dei derivati speculativi”, di **C. RUSSETTI e V. RUSSO.**” 19

### **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

“Retribuzione convenzionale: alcune criticità”, di **A. CROSTI.** “21

Reddito di lavoro dipendente – *Fringe benefit* – Autovettura in uso promiscuo ai dipendenti – Decorrenza della nuova disciplina (L. 160/2019).

**Ris. Agenzia delle entrate 14 agosto 2020, n. 46/E.** “ 21

Reddito di lavoro dipendente – Buoni pasto – Natura – Concessi ai dipendenti in *smart working* **Cass., sez. lavoro, 28 luglio 2020, n. 16135.** “ 22

### **REDDITI DIVERSI**

Redditi diversi – Contratto a termine di cessione di valute – Plusvalenze – Tassazione.

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 luglio 2020, n. 210.** “ 22

### **RISCOSSIONE**

Riscossione – Cessione credito IRES alla controllante – Ammissibilità - Condizioni

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 luglio 2020, n. 233** “ 23

## IVA

- “L’IVA nel distacco del personale alla prova dell’interpretazione conforme”,  
di **A. RENDA** e **S. ALBANESE**. **Pag. 23**
- “La rilevanza ai fini IVA del distacco del personale”, di **S. BERNARDI** e **E. GRECO**. **“ 23**
- IVA – Gruppo IVA – Persona fisica non soggetto passivo può rivestire il ruolo di controllante –  
Vincolo organizzativo ed economico – Verifica – Sussiste.  
**Principio di diritto Agenzia delle entrate 27 luglio 2020, n. 9** **“ 24**
- IVA – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni delle operazioni di  
gestione di fondi comuni di investimento – Prestazione unica utilizzata per la gestione di fondi comuni  
d’investimento e di altri fondi.  
**Corte di Giust. UE, prima sezione, 2 luglio 2020, causa n. C-231/19.** **“ 24**
- IVA – Scissione dei pagamenti (e *split payment*) - Proroga  
**Decisione Corte di Giust. UE 24 luglio 2020, n. 2020/1105** **“ 25**
- IVA – Spese di regia addebitate dalla società capogruppo – Deducibilità - Condizioni  
**Cass., sez. trib. 30 giugno 2020, n. 13085** **“ 25**

## REGISTRO (Imposta di)

- Registro (imposta di) – Modifiche all’art. 20 DPR 131/86 – Efficacia retroattiva –  
Dubbi di costituzionalità – Infondatezza.  
**Corte Cost. 21 luglio 2020, n. 158** **“26**

## TRUST

- “Trust non residenti: la novella del 2019 non risolve i dubbi sulla tassazione del reddito in capo  
al beneficiario residente” di **E. MARVULLI**. **“ 26**
- “Le diverse tipologie di *trust* tra imposizione “in entrata” e “in uscita” di **T. TASSANI**. **“ 27**

## VARIE

- Varie – Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  
recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di  
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Chiarimenti.  
**Circ. Agenzia delle entrate 20 agosto 2020, n. 25.** **“ 28**

## Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1°luglio al 31 agosto 2020

**Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104:** “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (in S.O. n. 30 alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203)

\*\*\*\*\*

Il Decreto Legge, in vigore dal 15 agosto 2020 contiene una serie di misure per favorire l’economia.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni fiscali di maggiore interesse.

PIR – Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (art. 68)

La norma interviene sui limiti di investimento dei Piani Individuali di Risparmio costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, ivi inclusi i cosiddetti “PIR-PMI” introdotti dal Decreto Rilancio, art. 136, incrementando da 150.000 a 300.000 euro il limite massimo di investimento annuo per ciascun investitore, fermo restando il limite complessivo di 1.500.000 euro.

Rivalutazione dei beni di impresa (art. 110)

Il Decreto reitera la disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni e di riallineamento dei maggiori valori iscritti sui medesimi beni prevista, rispettivamente, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali e per tutti i soggetti, compresi quelli IAS *adopter*, da plurimi precedenti provvedimenti susseguitisi nel tempo e, da ultimo, dalle Leggi di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018, commi da 940 a 950) e 2020 (Legge n. 160/2019 commi da 696 a 704). Rispetto ai precedenti provvedimenti, le nuove regole si caratterizzano per maggiore flessibilità di applicazione e convenienza economica.

Per quanto riguarda la rivalutazione (possibile solo per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali), deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e può avere (i) effetti soltanto civilistici e contabili oppure (ii) effetti anche fiscali, a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%. Diversamente da precedenti leggi di rivalutazione monetaria, essa può essere effettuata distintamente per ciascun bene anziché per categorie omogenee. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

Per quanto concerne, in particolare, i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, attraverso il richiamo alle disposizioni dell’art. 14, comma 1, della L. n. 342/2000, la norma consente di adeguare i valori fiscali dei beni di impresa (diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa) e delle partecipazioni (anche se non di controllo o collegamento) costituenti immobilizzazioni finanziarie ai maggiori valori iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (c.d. “riallineamento”). Per poter fruire di tale disciplina, i beni devono essere presenti anche nel bilancio dell’esercizio successivo (il 2020, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare).

Nel merito, viene stabilito che:

- il riallineamento è subordinato al versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali con aliquota del 3%, applicabile sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili (tale aliquota, unica per tutte le tipologie di beni, ammortizzabili e non, si confronta con le aliquote del 16% e 12% e del 12% e 10% rispettivamente previste dalle Leggi di bilancio 2019 e 2020 per i beni ammortizzabili e per quelli non ammortizzabili, costituendo l’elemento di principale *appeal* della nuova norma);
- la citata imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate, a partire dal termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (e quindi a partire dal giugno 2021);
- il riconoscimento fiscale dei maggiori valori decorre dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale il riallineamento è stato operato (2021, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare; anche tale previsione costituisce elemento di novità e convenienza rispetto ai precedenti normativi citati, in base ai quali il riconoscimento in questione decorreva dal secondo esercizio successivo per i beni immobili e dal terzo esercizio successivo per gli altri beni e le partecipazioni);
- si applica la disciplina di *recapture*, prevista dal Decreto per la rivalutazione dei beni dei soggetti OIC *adopter*, in caso di alienazione dei beni e/o delle partecipazioni prima della data di inizio del quarto esercizio successivo (quindi, prima del 1° gennaio 2024; ancorché la norma non estenda espressamente la *recapture rule* ai soggetti IAS, essa si deduce dall’impianto generale delle disposizioni)<sup>(1)</sup>;

---

<sup>1</sup> In applicazione di tale disciplina, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti realizzativi sui beni riallineati posti in essere durante il periodo di sorveglianza sarebbero determinate senza tener conto dei maggiori valori fiscali affrancati; verrebbe tuttavia riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva versata riferibile al riallineamento dei beni ceduti. La *recapture* non sarebbe comunque operante nel caso di trasferimento dei beni nell’ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda).

- l'importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere vincolato in una riserva a cui si applica il regime fiscale della sospensione d'imposta tipico dei saldi di rivalutazione;
- tale riserva può essere affrancata, in tutto o in parte, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali pari al 10%.

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Accertamento – Sostituto d'imposta – Somme indebitamente corrisposte – Recupero ritenute.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 agosto 2020, n. 283, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La risposta si incentra sul recupero, da parte del sostituto d'imposta, di somme indebitamente corrisposte, assoggettate a ritenuta alla fonte, a titolo di acconto IRPEF, all'atto dell'erogazione. Viene precisato che, una volta restituite le somme indebitamente erogate, il recupero delle ritenute avverrà seguendo quanto stabilito dall'art. 150 del D.L. n. 34/2020 con l'effetto che ai sostituti d'imposta, ai quali siano restituite le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione.

Della restituzione delle somme nonché dell'emersione del credito d'imposta ne sarà data evidenza nella CU rilasciata dal sostituto e nel Modello 770.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Tobin tax sui derivati: legittimità UE tra (non) armonizzazione e principio di proporzionalità”**, di A. ALBANO, in Corr.Trib. n. 7/2020, pag. 662

Viene commentata la recente sentenza della Corte di Giustizia della UE (C-565/18 del 30 aprile 2020), con la quale si è espressa in merito alla compatibilità comunitaria della disciplina nazionale dell'imposta sulle transazioni finanziarie italiana (c.d. *Tobin Tax*), introdotta nel 2013 dall'art. 1, commi 491 ss. della Legge n. 228/2012, la quale, come noto, non è un tributo armonizzato ma è stato oggetto di diversi tentativi di istituirlo nella UE mediante direttiva.

In particolare, è stato chiesto alla Corte se fosse compatibile con il diritto comunitario – segnatamente, con la libera circolazione dei capitali, disciplinata dall'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - l'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie sui contratti derivati, solo perché aventi come “sottostante” azioni di S.p.A. italiane, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione o dallo Stato di residenza delle parti della medesima.

L'A. evidenzia come la Corte, aderendo alla tesi dell'Avvocato Generale, ha ritenuto che non fosse apprezzabile alcuna lesione al suddetto principio perché, trovando l'imposta applicazione allo stesso modo indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza dei soggetti coinvolti nella transazione, non si verifica alcuna discriminazione, diretta o indiretta, per i soggetti non residenti rispetto a quelli residenti in Italia.

L'A., inoltre, apprezza particolarmente il richiamo fatto dalla Corte al principio di proporzionalità, laddove sottolinea che gli obblighi ed adempimenti non devono “eccedere quanto necessario” per la riscossione dell'imposta. Tale profilo di potenziale lesione del diritto comunitario - che non era stato esaminato dai giudici italiani nell'ordinanza di rimessione della causa ai giudici unionali - si verifica quando vi è uno squilibrio tra interesse fiscale alla riscossione e il diritto del contribuente ad un procedimento equo per l'adempimento dell'obbligazione tributaria. (NM)

**“Partnership estere: lo Stato dell’arte e le necessarie modifiche”** di S. MAYR e V.A. PACIELLO, in Boll. Trib. 14/2020, pag. 1060.

Il trattamento fiscale, nel Paese di residenza del socio che vede la società estera opaca, del reddito della partecipazione nella società di persone di un altro Stato che la vede invece trasparente è uno dei grandi problemi connessi alle società di persone estere che non trovano una soluzione chiara nell’ambito dei trattati stessi.

E questo spiega perché in pratica i singoli Stati, anche se legati da una convenzione applicano soluzioni diverse.

Il trattamento differente nei due Paesi è possibile nell’ambito della Convenzione, nel senso che la Convenzione non detta una disciplina uniforme, per cui il soggetto residente in Italia, socio per esempio di una società di persone tedesca, si vede tassare per trasparenza in Germania e si vede tassare in Italia come se partecipasse ad una società di capitali tedesca.

Tra l’Italia e la Germania esiste un trattato contro la doppia imposizione ma questo diverso trattamento nei due Paesi – per cui ognuno dei due applica il suo diritto interno con effetti di doppia imposizione per il socio italiano - non contrasta con la disciplina del Trattato.

La doppia imposizione nasce da tale diverso inquadramento fiscale del reddito da parte dei due Stati. Ed anche se il Trattato ha lo scopo di evitare la doppia imposizione mediante il meccanismo del credito d’imposta, non riesce a risolverla poiché lo Stato italiano di residenza qualifica il reddito in modo diverso dallo Stato della fonte tedesco.

La soluzione per gli AA. dovrebbe essere quella di estendere il principio della trasparenza anche alle società di persone estere. Con l’imputazione diretta dell’utile *pro quota* al socio italiano, pienamente tassato in Italia ma con l’accredito ai sensi dell’art. 165 del TUIR dell’imposta pagata all’estero si evita – come per le società di persone residenti – la doppia imposizione a livello di qualsiasi socio italiano e si raggiungerebbe, in alcuni casi, addirittura il risultato di un trattamento più favorevole di quello di un investimento in una società di capitali estera.

E poi, visto che il reddito imputato rimarrebbe un reddito d’impresa, si potrebbe applicare a tale reddito – come fanno gli altri paesi, che considerano le partecipazioni in una società di persone estera come se il socio avesse una stabile organizzazione in quel paese – il regime della *branch exemption*. Tutto ciò necessiterebbe ovviamente di una modifica legislativa che potrebbe prevedere anche che le società di persone estere mantengano la soggettività d’imposta IRES per i redditi prodotti in Italia. (EM)

## **ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

**“COVID-19: possibili impatti in materia di stabile organizzazione e di tassazione delle persone fisiche”** di F. BARONE, C. ETTORE, C. CARMOSINO e F. TENUTA in Fisc. e comm. int. 6/2020, pag. 43

L’articolo esamina gli impatti che le limitazioni alla mobilità delle persone fisiche imposte dai singoli Paesi per fronteggiare l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 potrebbero avere per le imprese con operatività internazionale con riguardo alla possibile configurazione di una stabile organizzazione in uno Stato diverso da quello di ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dalla propria abitazione (c.d. *smart-working*). Tali circostanze, se riguardano figure chiave aziendali, possono riverberarsi sulla localizzazione della sede dell’Amministrazione di una società (c.d. *place of effective management*), con tutte le conseguenze fiscali che, in entrambi i casi, ne derivano.

L’OCSE in data 3 aprile 2020 è intervenuto con un Documento che fornisce indirizzi operativi che tengono conto della eccezionalità e transitorietà delle misure COVID-19 adottate dai singoli Paesi.

Gli AA. osservano che, pur se le indicazioni dell’OCSE possono essere legittimamente utilizzate quale strumento interpretativo sia dai contribuenti che dall’Amministrazione finanziaria, sarà



comunque necessaria un'analisi caso per caso che, tenendo conto del generalizzato scenario emergenziale, valorizzi aspetti e caratteristiche di ciascuna esperienza.

#### Considerazioni in materia di stabile organizzazione e "place of effective management"

L'OCSE con il citato documento del 3 aprile si sofferma su taluni aspetti specifici, particolarmente impattanti in materia sia di stabile organizzazione (vd. anche il successivo articolo di G. Lagrutta e E. Zennaro) sia di localizzazione della sede dell'Amministrazione della società e, pertanto, della relativa residenza fiscale, con riguardo alla quale l'OCSE precisa come l'eccezionalità della situazione non dovrebbe condurre di per sé a mutamenti della residenza di società ed enti, considerata la temporaneità di detta situazione e l'applicabilità, nelle remote ipotesi in cui possa verificarsi una doppia residenza fiscale, delle c.d. *tie-breaker rules*.

Le Convenzioni stipulate sulla scorta del Modello OCSE 2017 prevedono la sottoscrizione di *mutual agreements* per risolvere problematiche di doppia residenza sulla base di fatti e circostanze occorsi durante l'intero periodo sottoposto all'analisi. In merito il Commentario fa riferimento al luogo in cui "usualmente": sono tenuti i board della società, sono assunte le decisioni chiave e si estrinseca il *day-to-day management*.

Il Commentario 2017 precisa al riguardo che diversi Stati hanno interpretato la clausola come facente riferimento al luogo in cui "ordinariamente" (testualmente, *ordinarily*) sono assunte le decisioni chiave della società. Un temporaneo mutamento della localizzazione dei membri del Consiglio di amministrazione e del senior management di una società in una situazione straordinaria e transitoria connessa alle misure COVID-19 non dovrebbe, pertanto, dar luogo a cambiamenti della residenza delle società e degli enti, anche in considerazione delle *tie-breaker rules* contenute nelle Convenzioni.

Tuttavia, un'analisi specifica per valutare il rischio di esistenza di una stabile organizzazione ovvero di attrazione della residenza fiscale di una società in uno Stato diverso è ritenuta quanto mai opportuna, considerato che allo stato attuale non si conosce quale sarà l'approccio delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati nel confrontarsi con le tematiche di fiscalità internazionale nel contesto dell'emergenza COVID-19.

#### Considerazioni sulla tassazione delle persone fisiche

Gli AA. esaminano anche gli effetti che, a causa delle restrizioni rese necessarie dalla pandemia, si riflettono su molti lavoratori transfrontalieri che non sono in grado di svolgere fisicamente le loro funzioni nel proprio Paese di lavoro; situazioni che hanno o potrebbero avere un impatto sulla potestà impositiva attribuibile agli Stati quando ci sono lavoratori *cross-border* o individui bloccati in un Paese che è diverso dallo Stato di residenza.

Nel documento in argomento l'OCSE si sofferma sulle possibili conseguenze, per i dipendenti e per i datori di lavoro, in riferimento all'applicazione dell'art. 15 delle Convenzioni, laddove la situazione contingente andasse a modificare la sussistenza dei requisiti previsti dallo stesso art. 15.

Questo potrebbe comportare, da un lato, la perdita del diritto a godere dell'esenzione ai sensi dell'art.15, con conseguenti obblighi fiscali e, dall'altro, generare eventuali crediti a seguito dell'applicazione di ritenute alla fonte non sospese nell'altro Stato, e in alcuni casi doppia tassazione con conseguenti oneri legati alla liquidità del dipendente in attesa di restituzione del credito di imposta.

L'OCSE suggerisce alle autorità fiscali di adottare, in questa fase, una linea sostanzialmente più flessibile in modo da consentire la sospensione ovvero la restituzione delle ritenute indebitamente operate. Ciò in quanto circostanze eccezionali richiedono un livello eccezionale di coordinamento tra i Paesi per mitigare l'applicazione delle norme e i relativi costi amministrativi sia per i dipendenti che per i datori di lavoro, associati al cambiamento involontario e temporaneo del luogo in cui viene svolto il lavoro.

L'OCSE si dichiara comunque disponibile a collaborare con i Paesi per mitigare le implicazioni fiscali non pianificate e i potenziali nuovi oneri derivanti dagli effetti della crisi COVID-19.

#### Determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche

A parere dell'OCSE, nonostante la complessità delle regole e nonostante la loro applicazione sia destinata a una vasta gamma di persone, è improbabile che la situazione COVID-19 possa influire sulla posizione dello status fiscale di residenza stabilito dal Trattato.

Alcuni Paesi hanno già fornito utili indicazioni e provvedimenti amministrativi per l'impatto di COVID-19 sull'applicazione del Trattato ai fini della determinazione della residenza fiscale di un individuo. Il

Regno Unito, ad esempio, ha emesso una guida per stabilire se i giorni trascorsi in UK possano essere ignorati ai fini della determinazione della residenza a causa di circostanze eccezionali.

L'OCSE raccomanda agli Stati che la valutazione della residenza fiscale avvenga in base ai Trattati internazionali, in modo da scongiurare possibili casi di doppia residenza dovuti alla dislocazione temporanea, determinati dall'applicazione delle singole normative nazionali, sottolineando che un individuo può essere residente in un solo Paese alla volta e che le regole sono stabilite nell'art. 4 del Modello OCSE.

A parere dell'OCSE, poiché la crisi COVID-19 è un periodo di grandi cambiamenti e una circostanza eccezionale, le Amministrazioni fiscali e le autorità competenti nel breve termine dovranno considerare, ai fini della valutazione della residenza, un periodo di tempo che non sia influenzato da eventi eccezionali come questo ma che risulti "normale" per la persona.

L'OCSE esprime poi un ultimo suggerimento in riferimento ai trattamenti straordinari legati alla perdita del lavoro oppure agli interventi dei singoli Stati a supporto del reddito da lavoro dipendente che è quello di considerare questi redditi nello stesso modo in cui dovrebbero essere tassati i trattamenti erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e tassarli nel Paese in cui è stata prestata l'attività di lavoro dipendente a cui essi si riferiscono.

In definitiva, la posizione che l'OCSE suggerisce agli Stati è quella di mantenere una certa neutralità nei confronti delle influenze provocate dal COVID-19 nell'applicazione dei Trattati internazionali.

In conclusione, gli AA. ritengono opportuno di svolgere una riflessione per l'applicazione della normativa italiana in riferimento alla determinazione del reddito da lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali.

Con riguardo particolare all'applicabilità del comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR gli AA., posto che per l'applicazione di tale norma l'attività deve essere prestata all'estero in via continuativa ed esclusiva e per un periodo superiore a 183 nell'arco dell'anno, laddove la situazione contingente legata all'emergenza facesse venir meno uno dei requisiti previsti dall'art. 51, comma 8-bis, perché ad esempio il lavoratore distaccato all'estero, si ritrova a lavorare dall'Italia, allora, si porrebbe il problema di dover assoggettare a tassazione in Italia i redditi prodotti all'estero, determinando la base imponibile, non più in base alle retribuzioni convenzionali ma addirittura in base al reddito effettivo, con oneri enormi in termini di imposte e di adempimenti amministrativi. (GDA)

**“Effetti COVID-19 sulla stabile organizzazione: soluzioni proposte dall'OCSE e criticità”** di G. LAGRUTTA e E. ZENNARO, in La Gest. Straord. impr.3/2020, pag. 92

Gli effetti delle misure di contrasto della pandemia COVID-19 hanno interessato, in particolare, le imprese con operatività transazionale, le quali, in un numero significativo di casi, hanno visto i propri dipendenti e il *management*, specialmente a livello apicale, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa nelle giurisdizioni ove, prima della diffusione della pandemia, erano impiegati.

Detta circostanza potrebbe in particolare configurare una stabile organizzazione nello Stato in cui viene svolta l'attività dai dipendenti o dal management in *lockdown* di un'impresa fiscalmente residente in un altro Stato. Ciò consentirebbe alla giurisdizione del primo Stato di assoggettare a potestà impositiva i profitti conseguiti da detta stabile organizzazione *“if it were a separate and independent enterprise engaged in same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment”*.

In tale contesto, il 3 aprile 2020 l'OCSE ha emanato un documento denominato *“Secretariat Analysis of tax treaties and the impact of the COVID-19 crisis”*. Tale documento, al fine di superare gli approcci potenzialmente disomogenei da parte delle Amministrazioni fiscali, fornisce soluzioni interpretative a talune delle problematiche emerse a seguito della diffusione della pandemia, tra cui, appunto, il rischio del configurarsi di stabili organizzazioni generate da tali circostanze.

La stabile organizzazione “Materiale”

Gli AA., dopo aver ricordato i presupposti necessari affinché si configuri una stabile organizzazione “materiale”, fanno presente che l'OCSE, nel Documento in commento, si sofferma sulla possibilità che la pratica del c.d. *smart working*, adottata nel corso del *lockdown*, da un dipendente di un'impresa in una giurisdizione diversa da quella ove detta impresa è fiscalmente residente, potrebbe integrare, in relazione all'abitazione (c.d. *home office*) il requisito della disponibilità per

l'impresa estera di un determinato spazio fisico ed il requisito della permanenza (che costituiscono i primi due requisiti richiesti per la configurazione della stabile organizzazione materiale).

In relazione al primo requisito, l'OCSE richiama l'interpretazione fornita nel Commentario, secondo la quale il c.d. *home office* non può essere considerato in via automatica alla stregua di una sede fissa di affari dell'impresa estera, stante la natura intermittente o addirittura incidentale delle attività condotte dall'impresa per mezzo dell'abitazione del dipendente.

Secondo l'OCSE, inoltre, la circostanza in esame, in cui il telelavoro è imposto da provvedimenti coercitivi di carattere governativo non è assimilabile a quella in cui sia l'impresa estera, datrice di lavoro, a richiedere al dipendente di adottare la modalità c.d. *smart working* presso il proprio domicilio, il che, invece, integrerebbe potenzialmente il requisito del c.d. *at disposal*.

In relazione al secondo requisito, l'OCSE, sempreché il c.d. *smart working* presso il domicilio non diventi una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa "definitiva", ritiene che la circostanza in esame non integri il requisito della "permanenza", in quanto l'eccezionalità degli eventi darebbe luogo a una presenza c.d. *of a purely temporary nature* da parte dell'impresa estera nell'altro Stato contraente.

In tal senso, gli AA. ricordano come il Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, alla stregua della normativa domestica vigente, non prevede una estensione temporale minima superata la quale la sede di affari (*place of business*) si configuri come fissa (*fixed place of business*). Sotto questo profilo l'OCSE rileva come l'esperienza riscontrata presso le Amministrazioni fiscali porterebbe ad identificare in sei mesi la soglia oltre la quale il protrarsi della presenza di un'impresa (fiscalmente residente in uno Stato contraente) nel territorio di un altro Stato contraente configurerebbe una sede di affari come fissa, con l'eccezione, presso detta sede, rappresentata dallo svolgimento di attività ricorrenti.

Riguardo al dubbio se la non auspicabile ri-attivazione di misure di confinamento possa condurre all'eccezione rappresentata dalle attività di natura ricorrente, ipotesi non esaminata dall'OCSE, gli AA. ritengono che tale circostanza non dovrebbe integrare il requisito della permanenza, in quanto la presenza del lavoratore in un determinato Stato, ancorché ricorrente per effetto del *lockdown*, è dovuta a cause di forza maggiore, piuttosto che ad esigenze dell'impresa e alle modalità di conduzione del *business*.

#### La stabile organizzazione "Personale"

Gli AA. ricordano come, con riferimento alla stabile organizzazione "personale", il requisito di permanenza non è da ricercarsi nella "fissità" di una eventuale sede di affari, bensì nella c.d. abitudine con cui un soggetto conclude contratti o svolge il ruolo decisivo nella conclusione di contratti in nome di un'impresa in un altro Stato contraente.

Sulla scorta di quanto sopra e identificando la c.d. abitudine quale comune denominatore dell'attività sia di conclusione dei contratti in nome dell'impresa, sia di svolgimento di un ruolo decisivo al fine della conclusione di detti contratti, senza modifiche sostanziali degli stessi da parte di detta impresa, l'OCSE, nel Documento in commento, non ritiene che il caso in esame integri il requisito dell'abitudine. Ciò in quanto il dipendente che svolga una delle attività sopra indicate dal proprio domicilio a seguito dell'imposizione di provvedimenti coercitivi si trova ad operare in una condizione diversa rispetto a quella dell'abitudine.

Diverso è il caso in cui il dipendente, anche prima del sopraggiungere della pandemia, avesse condotto attività di conclusione dei contratti in nome dell'impresa o avesse svolto un ruolo decisivo al fine della conclusione di detti contratti. In tal caso, le soluzioni proposte dovrebbero essere oggetto di ulteriori valutazioni, che potrebbero indurre ad adottare un approccio differente.

#### La stabile organizzazione "di Progetto" o "da cantiere"

In ultimo, il Documento in esame tratta la stabile organizzazione "di progetto" (c.d. *construction p.e.*), per la quale il requisito della fissità verrebbe soddisfatto automaticamente allorquando sia assicurato il termine temporale richiesto, identificato dall'OCSE in "superiore ai dodici mesi".

Sotto questo profilo, l'OCSE rileva come la eventuale interruzione dei lavori presso il c.d. *building site, construction site or installation project*, dovuta al diffondersi della pandemia, debba essere considerata nel computo dei termini utili per configurare la esistenza di una c.d. *construction p.e.*

Ciò nella considerazione che l'esistenza di un cantiere sussiste dall'inizio dei lavori (ivi compreso l'avvio di attività preparatorie allo svolgimento dei lavori, c.d. *preparatory work*), sino a quando i lavori siano conclusi o definitivamente abbandonati, e che le interruzioni imputabili alla diffusione del

COVID-19 sono assimilate alle c.d. *temporary interruptions* che, per la loro stessa natura di temporaneità, rientreranno nel computo del termine sopra citato.

Gli AA. rilevano che la posizione assunta nel Documento mal si concilia con l'eccezionalità della situazione e dei provvedimenti di carattere coercitivo adottati dai Governi, nonché con le soluzioni proposte dall'OCSE in materia di stabile organizzazione "materiale" e, ancor più esplicitamente, in materia di stabile organizzazione "personale".

A tal riguardo gli AA. ritengono opportuno ricordare come la giurisprudenza abbia già decretato la sospensione del conteggio dei termini al fine di configurare una c.d. *construction p.e.*, in presenza di circostanze eccezionali, ritenendo per analogia che il conteggio dei suddetti termini non dovrebbe ricomprendere nemmeno il sopra citato c.d. *preparatory work* identificabile in eventuali installazioni e/o attività, condotte presso il cantiere, necessarie al fine di adottare misure tese a mitigare la possibile diffusione del COVID-19 nel sito e tra gli operatori dello stesso (ivi incluse, eventuali opere di sanificazione). (GDA)

## IRES

### Dottrina

**"Fusioni di società e vitalità economica"**, di P.L. CARDELLA, in Rass. Trib., 3/2020, p.612.

La vitalità economica condiziona, nell'ambito delle operazioni di fusione di società, il subentro nel riporto delle perdite pregresse, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze di rendimento nozionale ACE. Le condizioni ritenute dal legislatore indicative di tale vitalità, contenute nell'art. 172, comma 7, del TUIR, sono basate essenzialmente sull'andamento di due parametri economico-contabili (ricavi e costo del lavoro) e pongono, anche alla luce di alcune recenti discutibili prese di posizione dell'Agenzia delle entrate, rilevanti questioni interpretative.

L'A. pone in evidenza i limiti strutturali del *test* di vitalità previsto dal legislatore fiscale, sul presupposto che possono verificarsi casi in cui l'andamento dei dati economici (ricavi e spese del personale) sia tale da consentire il riporto delle perdite malgrado non si possa escludere, a priori, che la società portatrice delle medesime disponga di un'organizzazione produttiva che non consente di operare in condizioni minime di equilibrio economico. Una condizione di depotenziamento potrebbe essere palesata, non solo da una più o meno contenuta contrazione dei ricavi e dei livelli occupazionali, ma anche dal taglio della spesa per investimenti, dalla contrazione delle attività di ricerca e sviluppo, dal ridimensionamento delle operazioni di *marketing* strategico, dall'abbandono di determinati mercati, dalla chiusura di alcuni siti produttivi e via dicendo. Non si può escludere, quindi, che malgrado un andamento negativo degli indici di vitalità economica, la società sia vitale e dotata di una struttura produttiva tutt'altro che depotenziata; si pensi, ad esempio, al caso in cui al taglio dei livelli occupazionali corrispondano intensi processi di *outsourcing* o di automazione industriale ovvero, a seconda dei contesti, di digitalizzazione di talune funzioni produttive. Gli indici selezionati dal legislatore non offrono sempre risposte adeguate ai fini della produzione dell'effetto voluto dalla clausola antielusiva specifica. Ciò appare ancor più di attualità se si pensa alla crisi economica attuale indotta dall'emergenza epidemiologica Covid-19 e dal conseguente periodo di *lockdown*.

L'A. sottolinea, in particolare, come possono verificarsi delle circostanze in cui il *test* di vitalità finisce *off side*. Di diverso avviso sembra essere, però, l'Agenzia delle Entrate che si è recentemente espressa su alcune operazioni di fusione in cui sono state coinvolte società al cui conto economico non erano imputati, per le ragioni più varie, i costi del personale.

Vengono esaminate tre risposte ad interpello pubblicate nel 2020, ed in particolare le nn. 57, 88 e 101.

Nella prima, la n. 57 del 2020, nell'operazione di fusione risultava coinvolta una società, in veste di incorporante, con crescenti ricavi caratteristici e totale mancanza di forza lavoro; la medesima operazione vedeva coinvolta, in veste di incorporata, una società veicolo di recente costituzione che, in linea con la sua funzione strumentale, non risultava aver conseguito ricavi, né tanto meno,

risultava aver sostenuto costi del personale. L’Agenzia ha espresso parere favorevole alla disapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 172, comma 7, del TUIR per quanto riguardava l’incorporante, posto che la vitalità economica si desumeva dall’andamento dei ricavi, dalla composizione quali-quantitativa del patrimonio e dalla rilevazione di costi per servizi. Anche con riferimento all’incorporata veniva dato parere positivo alla disapplicazione della norma antielusiva sul riporto delle perdite, senza però far alcun riferimento alle dinamiche reddituali della società e limitandosi ad argomentare sulla liceità fiscale delle operazioni riconducibili allo schema del *merger leverage by out*. Viene correttamente rilevato dall’A. che ammettendo l’Agenzia la vitalità della società, pur in assenza di imputazione al conto economico di costo del lavoro, si finisce con l’azzerare il rilievo di tale indice. Da qui, quindi, la considerazione che l’approccio normativo potrebbe ritenersi in parte superato dalle trasformazioni che nell’ultimo trentennio hanno interessato il mercato del lavoro. Dopo qualche giorno dalla citata risoluzione, l’Agenzia è tornata ad occuparsi della materia trattando l’ipotesi in cui non si registrino in capo alla società incorporata, a seguito della concessione in affitto della sua unica azienda, spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi (cfr. risposta a istanza di interpello n. 88/2020). In questo caso l’Agenzia acconsente alla disapplicazione della norma motivando il parere favorevole col fatto che *“la società istante ha fornito il calcolo del relativo test di vitalità del costo del personale della società affittuaria”*. In altri termini, anziché riconoscere l’esistenza di casi in cui il *test* non è attivabile o è privo di significatività si ritiene possibile superare l’ostacolo rappresentato dall’assenza di uno o due dei parametri economico contabili su cui lo stesso è costruito addirittura guardando alle dinamiche gestionali di un soggetto estraneo. Come se una condizione di carenza di vitalità economica, o a seconda dei punti di vista, di depotenziamento della struttura produttiva possa essere apprezzata anche per interposta persona. L’argomento che valorizza le dinamiche gestionali di un soggetto terzo non appare in alcun modo convincente. Dello stesso filone viene presa in esame anche la risposta all’interpello n. 101/2020, in cui la vitalità relativa al costo del lavoro risultava verificabile con riferimento all’esercizio antecedente quello di efficacia giuridica della fusione, ma non relativamente al cd. periodo interinale avendo la società incorporante trasferito, nell’ambito della cessione di un ramo di azienda, la totalità dei dipendenti ad un soggetto con il quale veniva sottoscritto, quasi contestualmente alla cessione del ramo stesso, un contratto a mezzo del quale la cessionaria si impegnava a svolgere i servizi tecnici, commerciali ed amministrativi afferenti *alla* gestione dell’asset proprietario. In conclusione, l’A. ritiene che si è venuto a delineare un quadro interpretativo di dubbia solidità che, pur segnando la meritoria volontà dell’Agenzia delle entrate di adottare un approccio attento al dato sostanziale, appare caratterizzato da una non corretta messa a fuoco della previsione recata dal comma 7, dell’art 172, del TUIR, che, in quanto disposizione antielusiva specifica, dovrebbe essere caratterizzata da una rigida scansione applicativa capace, a sua volta, di ridurre al minimo i margini di incertezza. (WR)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IRES – Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Determinazione del corrispettivo del conferimento.**

Principio di diritto Agenzia delle entrate 28 luglio 2020, n. 10, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

In presenza di conferimenti di partecipazioni “mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, le percentuali di controllo”, il criterio generale di determinazione del corrispettivo del conferimento sulla base del “valore normale” ex art. 9 del TUIR può essere derogato e può trovare applicazione il criterio speciale di determinazione del corrispettivo del conferimento sulla base della corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento ex art. 177, comma 2 del TUIR.

Secondo il principio di diritto, nel caso in cui vi siano i presupposti oggettivi e soggettivi che rendono applicabile al conferimento di partecipazioni il regime derogatorio di “realizzo controllato” di cui all’art. 177, comma 2 citato, si applica questa disposizione, senza possibilità per il conferente di scegliere il regime ordinario di “realizzo al valore normale, di cui all’art. 9 del TUIR.

Nel caso in cui dall'applicazione del criterio di determinazione del corrispettivo, di cui al citato art. 177, si realizzi in capo al conferente una minusvalenza fiscale, invece che una plusvalenza, la conseguenza che si determina non è la "mera" indeducibilità della minusvalenza fiscale che si sarebbe così determinata, ma è la disapplicazione del criterio speciale di determinazione del "corrispettivo del conferimento" e il conseguente ripristino del criterio generale di determinazione al "valore normale" di cui all'art. 9 del TUIR.

L'Agenzia delle entrate da ultimo chiarisce che, anche per i soggetti IAS/IFRS *adopter* che, imputano i costi connessi a operazioni sul capitale in diminuzione del patrimonio netto, le voci del patrimonio netto rilevanti ai fini dell'art. 177, comma 2 del TUIR rimangono esclusivamente quelle direttamente formate a fronte delle partecipazioni conferite (ossia l'aumento del capitale sociale e il sovrapprezzo), "senza che assumano rilievo i costi di aumento di capitale sostenuti dalla conferitaria, i quali, di norma, sono rilevati e iscritti in un momento successivo al perfezionamento del conferimento".

### **IRES – Scambio di partecipazioni mediante conferimento (Art. 177, comma 2 *bis*, TUIR: realizzo controllato) – Condizioni e limiti.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 luglio 2020, n. 229, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'Agenzia delle entrate ha escluso dall'ambito di applicazione del regime del c.d. "realizzo controllato" di cui all'art. 177, comma 2-*bis*, del TUIR il conferimento in una *newco* delle partecipazioni in una società detenute da due coniugi, i quali rispettivamente possiedono il 17% e il 13% del suo capitale sociale.

La disposizione interviene sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni di cui al precedente comma 2, cui fa rinvio, ovvero lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce – ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di diritto, ai sensi dell'art. art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, della società le cui quote partecipative sono "scambiate".

La disposizione definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione reddito del soggetto conferente (c.d. "regime a realizzo controllato"). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.

La fruizione del regime fiscale del realizzo controllato è però subordinata al ricorrere di due circostanze:

- 1) i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
- 2) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

Il comma 2-*bis* estende il regime del c.d. "realizzo controllato" al caso in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto né incrementa la percentuale di tale controllo, ma a quello in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lett. a), rispettivamente, al 2 o al 20 per cento, ovvero al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

In altri termini in altri termini, il comma 2-*bis*, amplia l'ambito applicativo del comma 2, ritenendo ai fini dell'applicazione del regime a realizzo controllato, non più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto della società scambiata in capo alla società conferitaria.

Il regime del comma 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR possiede quindi un ambito di applicazione differente da quello previsto dal precedente comma 2, in quanto viene attribuita rilevanza all'oggetto (partecipazione "qualificata" conferita) e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

La risposta precisa che quest'ultima condizione sostanzialmente "converte" una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria.

**IRES – Fusione – Cessione di partecipazioni previamente rivalutate ad una società di nuova costituzione e successiva fusione inversa del predetto veicolo societario nella società acquistata – Profili abusivi.**

Risp. Agenzia delle entrate 5 agosto 2020, n. 242, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia delle entrate conferma il proprio orientamento in merito alla qualificazione abusiva ex art. 10-*bis* della L. 212/2000 di un'operazione basata sulla costituzione di una *newco* che contrae un debito bancario per l'acquisizione delle partecipazioni nella società *target*, seguita dalla cessione alla stessa delle quote della società *target* previamente rivalutate dai soci ex art. 5 della L. 448/2001 e che termina con una fusione inversa della *newco* nella società *target* che consente l'ingresso di un nuovo socio in quest'ultima.

Coerentemente con quanto chiarito nella precedente risposta n. 341/2019 e nel principio di diritto n. 20/2019, l'Agenzia delle entrate ritiene che i soci conseguano un vantaggio fiscale indebito derivante dall'aggiramento del regime fiscale sul recesso c.d. "tipico" che avrebbe dato luogo all'applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% sul reddito di capitale percepito dai soci. Invece, nel caso di specie, si intendeva realizzare un reddito diverso ex art. 67 del TUIR da cessione della partecipazione "affrancata" attraverso il regime previsto dall'art. 5 della L. 448/2001.

Nel caso di specie, si afferma però che la cessione delle partecipazioni, previamente rivalutate, detenute dai soci uscenti viene considerata un'operazione fisiologica per la fuoriuscita definitiva dalla compagine sociale della società *target* di una parte dei soci uscenti, non integrando perciò alcun vantaggio fiscale indebito.

A diversa conclusione perviene, invece, l'Agenzia in relazione ai soci che mantengono una quota della partecipazione (cd. soci superstiti). In questo caso, la mancanza di sostanza economica dell'operazione che viene individuata nell'utilizzo di un numero superfluo di negozio giuridici, il cui perfezionamento non è coerente con le normali logiche di mercato, appare idoneo unicamente a far conseguire un vantaggio fiscale indebito ai soci superstiti che si precostituiscono le condizioni per porre in essere un recesso cd. "atipico" caratterizzato dal mancato assolvimento della ritenuta a titolo di imposta del 26% sul reddito di capitale che sarebbe stato altrimenti conseguito attraverso il recesso "tipico".

**IRES – Cessione eccedenze IRES – Cessione dei crediti nell'ambito del consolidato – Compensazione da parte della cessionaria con debiti iscritti a ruolo – Condizioni.**

Risp. Agenzia delle entrate 14 agosto 2020, n. 264, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia si esprime sull'utilizzo delle eccedenze IRES trasferite ad una società del Gruppo che ha proceduto al loro utilizzo in compensazione con somme iscritte a ruolo per le quali è scaduto il termine di pagamento.

Ai sensi dell'art. 43-*ter*, DPR 602/73 viene riconosciuta la possibilità di procedere, fra i soggetti appartenenti allo stesso gruppo, alla cessione delle eccedenze IRES con la conseguente utilizzabilità di tali eccedenze da parte del cessionario a diretta compensazione dei propri debiti di imposta.

La risposta ha chiarito che è possibile che il credito IRES ceduto dalla propria controllante ex art. 43-*ter* citato, venga utilizzato dalla società cessionaria in compensazione per il pagamento dei debiti erariali iscritti a ruolo, dovuti in pendenza di giudizio a titolo provvisorio, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

## **IRES – Dividendi e interessi – Qualificazione fiscale dei titoli simili alle obbligazioni – Trattamento fiscale dei relativi interessi.**

Risp. Agenzia delle entrate 31 agosto 2020, n. 291, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia delle entrate si esprime in merito alla qualificazione fiscale dei titoli emessi da una S.p.A., i quali garantiscono interessi pagabili annualmente in via posticipata ad un tasso fisso, nonché a partire dalla prima *Reset Date* al corrente tasso *swap* sull'euro a cinque anni, maggiorato da una percentuale prestabilita ad ogni successiva *Reset Date*.

Sotto il profilo contabile, gli strumenti in esame sono classificati come strumenti di capitale; gli interessi verranno contabilizzati come dividendi e decurtati contabilmente da patrimonio netto nel momento in cui sorgerà la relativa obbligazione di pagamento.

Ciò premesso, l'Agenzia è del parere che gli strumenti finanziari *de quo* vadano collocati tra quelli "simili alle obbligazioni". La classificazione degli strumenti finanziari è dettata, ai fini delle imposte sui redditi, dalle disposizioni dell'art. 44 del TUIR, comma 2.

Si considerano simili alle azioni i titoli che:

- sono emessi con un unico atto di una pluralità di esemplari fra di loro identici a favore di una pluralità di investitori qualificati e sono idonei alla circolazione presso tali investitori;
- sebbene non abbiano una scadenza fissa, dovranno essere rimborsati alla data in cui è avviata una procedura di scioglimento o di liquidazione della società;
- prevedono, alla scadenza, il pagamento di un importo pari al capitale non ancora rimborsato, nonché degli interessi maturati e degli eventuali interessi arretrati differiti;
- non riconoscono diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa, o di singoli affari, né diritti di controllo di alcun tipo.

Gli interessi sono deducibili ai fini IRES ai sensi dell'art. 109, comma 4 e 9 del TUIR, nei limiti stabiliti dall'art. 96 del TUIR, anche se imputati a patrimonio in conformità ai principi contabili internazionali, poiché non comportano una partecipazione ai risultati economici e poiché l'imputazione a patrimonio equivale all'imputazione a Conto economico.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Dottrina**

**“La rilevanza sostanziale della nozione convenzionale di beneficiario effettivo dei dividendi”** di S. MARINONI, in Strum. Fin. e fisc. 47-48/2020, pag. 161.

**“Applicazione indiretta dei trattati: distribuzione di dividendi al beneficiario effettivo attraverso strutture c.d. *pass trough*”** di A. VENERUSO, in Fisc. e comm. Int. 8-9/2020, pag. 48.

Gli articoli passano in rassegna alcune sentenze della Cassazione (nn. 24287, 24288, 24289, 24290 e 24291/2019) che si occupano dell'applicazione indiretta dei trattati stipulati dagli Stati per evitare le doppie imposizioni con riguardo alla distribuzione di dividendi per il tramite di soggetti interposti, meri percettori dei proventi *de qua*.

Con la sentenza n. 24288/2019 la Corte di Cassazione è intervenuta in una controversia relativa al riconoscimento della qualifica di beneficiario in capo ad un ente pensionistico giapponese che incassava, tramite società collocate in differenti Stati, i dividendi prodotti in Italia, Stato col quale il Giappone aveva stipulato apposita Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Più in dettaglio, la fattispecie esaminata dai giudici di legittimità ha riguardato una controversia sul silenzio-rifiuto all'istanza di rimborso presentata da un Fondo pensionistico giapponese per le maggiori ritenute alla fonte applicate in relazione ai dividendi corrisposti da società italiane ad alcuni veicoli di diritto statunitense (SPV), nell'ambito di uno schema articolato da amministrazione fiduciaria, il quale prevedeva che gli attivi confluiti in un Fondo pensionistico nazionale fossero gestiti attraverso istituti di credito giapponesi che agivano come *trustees* i quali, attraverso la costituzione



di uno o più SPV esteri, davano in affidamento l'amministrazione della disponibilità ad una società di gestione patrimoniale. A sua volta questa società, sulla base del contratto di gestione, avrebbe investito in azioni di società italiane, affidate in deposito ad una società di servizi finanziari statunitensi che curava l'incasso dei dividendi in Italia e provvedeva a retrocederli alla SPV che a sua volta li retrocedeva all'Istituto di credito giapponese, in qualità di *trustee* del Fondo pensione.

La Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta del principio per cui attraverso una ricostruzione secondo buona fede, dell'art. 10 della Convenzione pattizia si arriva a ritenere che la nozione di "beneficiario" coincida con quella di "beneficiario effettivo" ha affermato che, può ricadere nel regime convenzionale *de qua* soltanto il soggetto che ha la piena disponibilità giuridica ed economica dei dividendi percepiti.

La Cassazione ha escluso l'ammissibilità di una interpretazione estensiva dell'art. 10 della Convenzione Italia/Giappone secondo cui il beneficiario convenzionale si applicherebbe anche nei confronti dei meri intermediari.

La clausola "beneficiario effettivo" è stata introdotta nel Modello di Convenzione OCSE nel 1977 per evitare che dei benefici convenzionali potessero trarre giovamento meri intermediari, interposti tra l'effettivo beneficiario e il soggetto che paga i dividendi.

Nonostante la chiara finalità, non era dato rinvenirne una definizione avente portata generale. Infatti, la qualifica di *beneficial owner* non era subordinata a una valutazione economico/sostanziale ed era disciplinata solo in negativo. La clausola escludeva che potessero essere considerati beneficiari effettivi: a) l'agente, il fiduciario e l'intermediario in quanto percettori formali di redditi e non anche possessori sostanziali ai fini impositivi; b) le *conduit companies* in quanto meri veicoli di transito dei redditi dalla fonte all'effettivo beneficiario finale.

Il concetto è andato progressivamente delineandosi in dottrina e giurisprudenza e i profili sostanziali sono stati valorizzati mediante le modifiche apportate al Modello di Convenzione OCSE nel 2003.

Nella versione del Commentario del 2014, l'OCSE ha chiarito che per essere beneficiario effettivo devono sussistere due condizioni: è necessario, infatti, non solo che il provento sia fiscalmente imputabile al soggetto ricevente e che tale soggetto sia assoggettabile a tassazione nello Stato di residenza, ma anche che ne abbia la disponibilità "economica", al fine di evitare fenomeni di *back to back*.

Rispetto ai dividendi occorre, dunque, che l'obbligo di ritrasferimento ad altri soggetti dipenda espressamente dal loro preventivo incasso e che riguardi direttamente tali dividendi, con la conseguenza che sono escluse le obbligazioni legali o contrattuali ad essi non correlate, anche se il percettore utilizza le risorse ricevute per soddisfare queste obbligazioni.

Si evince, dunque, come nelle versioni più recenti del Commentario al Modello OCSE, il riconoscimento dello *status* di beneficiario effettivo è subordinato alla presenza di un *quid pluris*, costituito dalla disponibilità giuridica ed economica del reddito. Sicché, si considera beneficiario effettivo il soggetto che, oltre alla titolarità formale, ha un autonomo potere dispositivo e un effettivo reale godimento in ordine ai redditi interessati, non essendo vincolato da obblighi di ritrasferimento a favore di terzi.

L'importanza della nozione e del significato concreto di beneficiario effettivo si comprende, in particolare, laddove i rapporti tra più strutture societarie si fondano su obblighi di retrocessione del reddito a soggetti differenti da quelli che in prima battuta li percepiscono.

La giurisprudenza di legittimità ha accolto l'impostazione seguita dall'OCSE.

L'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti convenzionali necessari per il riconoscimento dei benefici è rimesso al giudice di merito, chiamato a compiere un'indagine sugli elementi fattuali e sul ruolo concreto delle parti nel rapporto, soprattutto in presenza di schemi fiduciari articolati che vedono intervenire più soggetti, con collocazione geografica differente.

In conclusione, la Corte di cassazione sembra muoversi lungo due direzioni solo in apparenza contrapposte, ma in realtà intrinsecamente collegate.

Per un verso, fissa le condizioni in presenza delle quali riconosce la qualifica soggettiva di beneficiario effettivo, così – seppur in via interpretativa – venendo incontro alle istanze di maggior chiarezza formulate dalla dottrina.

Per altro verso, la giurisprudenza sembra consapevole del fatto che la clausola non può essere considerata in una dimensione statica, dovendo confrontarsi con il crescente mutamento dei rapporti commerciali, le cui connotazioni si evolvono costantemente e spesso sfuggono ad un inquadramento rigido all'interno di nozioni predeterminate.

In tale senso, i canoni ermeneutici della Convenzione di Vienna (in particolare, il riferimento alla buona fede e al contesto) assurgono a criteri di assoluto rilievo volti a favorire un approccio sostanziale attraverso il quale indagare il tipo di rapporto in concreto sussistente tra i vari soggetti e l'effettiva percezione dei dividendi da parte di enti che non siano meri intermediari. (EM)

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**“Crediti deteriorati e conversione delle attività per imposte anticipate”** di V. AMENDOLA PROVENZANO, in Strum. Fin. e fisc. 47-48/2020, pag. 93.

Il meccanismo di conversione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate (*DTA – Deferred Tax Asset*) riproposto dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) presenta molti punti di contatto con il D.L. n. 225 del 2010, che, però, era principalmente volto al rafforzamento patrimoniale delle banche. Il recente decreto, che ha una finalità più generale di sostegno della liquidità delle imprese, si basa, infatti, su presupposti diversi e si prospetta come una misura destinata ad avere effetti modesti, peraltro perseguiti in modo non particolarmente lineare. Secondo l'A., infatti, per il sostegno della liquidità sarebbero stati (e lo sarebbero ancora! ndr) necessari interventi diretti, come, ad esempio, l'azzeramento dei ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, non aventi alcun carattere agevolativo ma di semplice ripristino di condizioni di reciproca correttezza tra Stato e contribuente.

Il provvedimento commentato prevede in estrema sintesi la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le imposte anticipate – riferite alle perdite fiscalmente rilevanti e alle cosiddette eccedenze ACE – se la società cede a titolo oneroso, entro la fine del 2020, crediti verso debitori inadempimenti, dovendosi considerare tali quelli per i quali il termine per l'adempimento è scaduto da oltre 90 giorni. Possono accedere all'agevolazione tutte le società ad eccezione di quelle per le quali è accertato lo stato di dissesto o di insolvenza. Presupposto per l'innescò del meccanismo agevolativo è l'esistenza di perdite fiscali ed eccedenze ACE, senza le quali, ovviamente, la cessione dei crediti deteriorati non può produrre i benefici previsti dalla norma. L'A. sottolinea come, a tal fine, per l'applicazione della disciplina in commento non rilevino solo le DTA iscritte in bilancio ma anche quelle potenzialmente iscrivibili. In pratica, non tutti i soggetti gravati da crediti deteriorati possono accedere al beneficio e l'A. si chiede se sia stato ragionevole escludere dalla facoltà di trasformazione in crediti d'imposta le differenze temporanee che originano DTA.

Si tratta, come anticipato, di un beneficio alquanto modesto soprattutto se raffrontato all'operazione (la cessione di *NPL*) da cui scaturisce. La norma, infatti, stabilisce che le DTA “eleggibili” per la trasformazione rilevino per un ammontare non superiore al 20% dei crediti ceduti. Il beneficio della trasformazione in crediti d'imposta è rappresentato, in sostanza, dal minore tra il valore delle perdite fiscali ed eccedenze ACE accumulate e il 20% dei crediti ceduti. La disposizione rappresenta indubbiamente un aiuto per la liquidità delle imprese ma non certo un incentivo a procedere a rotta di collo alle cessioni di *NPL*. Sempre da un punto di vista quantitativo, è previsto che le cessioni di *NPL* siano rilevanti fino ad un limite massimo di 2 miliardi di euro, limite che deve essere computato tenendo conto del valore nominale di tutti gli *NPL* ceduti da parte di società appartenenti al medesimo gruppo societario (inteso, dunque nella sua accezione civilistica). Sul punto l'A. mostra alcune perplessità soprattutto per l'aspetto applicativo della disciplina, in particolare per le difficoltà che la ripartizione di esso comporterebbe all'interno del gruppo. A parere dell'A. sarebbe stato più appropriato un riferimento alle imprese aderenti al consolidato fiscale, ove esistente, nell'ambito del quale la ripartizione del beneficio di trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta potrebbe trovare anche un opportuno (negoziale) regolamento. Inoltre, a livello di consolidato fiscale, potrebbe essere gestita anche la situazione di gruppi societari nei quali le perdite fiscali e le eccedenze ACE appartengono ad una società diversa da quella titolare di crediti insoluti. La norma, per come è impostata, potrebbe, infatti, penalizzare i gruppi che hanno preferito organizzarsi costituendo entità separate come “società prodotto” da quelli che hanno optato per la riunione di

tutte le attività all'interno di un'unica entità giuridica. Tanto più che, opportunamente, la disposizione – per evidenti ragioni antielusive – qualifica come irrilevanti le cessioni di *NPL* operate tra società legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Il prodotto della trasformazione è il credito d'imposta, che presenta caratteristiche ben precise. Non è produttivo di interessi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né alla base imponibile IRAP. L'A. sottolinea come l'indicazione del credito d'imposta nel modello Redditi risponda più ad una esigenza documentale che alla previsione di un requisito di efficacia, con la conseguenza che questo, dovendo produrre un sollievo in termine di liquidità per le imprese, dovrebbe essere utilizzabile già nell'anno in corso.

Nell'ipotesi di trasformazione di imposte anticipate che non erano state rilevate precedentemente in bilancio, per mancanza di sufficienti redditi prospettici con conseguente mancato superamento del *probability test*, la trasformazione in crediti d'imposta non produce solo un incremento della liquidità ma anche un effetto positivo a conto economico in conseguenza dell'iscrizione dell'attività fiscale anticipata prima non rilevata.

La trasformazione in credito d'imposta è condizionata all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 11 del DL n. 59/2016 che comporta il pagamento del cosiddetto "canone di garanzia" fino al periodo d'imposta 2029 per un importo annuo pari all'1,5% della differenza tra l'ammontare delle imposte anticipate e le imposte versate. Nella situazione che ha dato luogo alla fattispecie di conversione in crediti di imposta disciplinata dall'art. 55 del DL n. 18/2020, l'imposizione del canone avrebbe potuto, probabilmente, essere ritenuta non strettamente necessaria, sia per la relativa modestia dell'intervento, sia per il generale riconoscimento, già maturato in ambito UE, sulla straordinarietà dell'emergenza COVID-19.

Rispetto al provvedimento del 2010 in questa disposizione manca sicuramente quello che aveva ispirato la passata disciplina, e cioè la finalità di rafforzamento patrimoniale delle società interessate. Le due discipline sono accomunate nel fatto che i crediti non sono produttivi e di interessi, possono essere ceduti o utilizzati in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP. Pure sostanzialmente condiviso è il regime del cosiddetto canone di garanzia. Nel caso del precedente provvedimento poi si trattava di disposizioni rivolte essenzialmente alle banche che non avevano tanto la funzione di "aiuto" quanto quella di riparare ad una penalizzazione che aveva visto per anni le banche italiane subire un regime fiscale peggiorativo rispetto a quello dei competitors europei.

In conclusione, l'A. sottolinea come la limitazione del beneficio in connessione alle sole cessioni di *NPL* perfezionate nel 2020 ponga la società, per un verso, dinanzi a margini di manovra limitati, per via delle varie priorità contingenti e, per altro verso, nella impossibilità di sfruttare il beneficio a fronte di una massa incombente di nuovi *non performing loan* che saranno cagionati dalle difficoltà economiche diffuse che renderanno con tutta probabilità il 2020 un anno di profonda recessione. (WR)

**“Ammortamento dei beni dell'azienda conferita: le questioni ancora aperte”**, di G: FERRANTI, in Corr.Trib., 7/2020, p.623.

In questo intervento l'A. tratta due aspetti problematici concernenti il conferimento di azienda e cioè: *i)* la possibilità per la società conferitaria di continuare a dedurre quote di ammortamento commisurate al costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente e non l'importo netto risultante dall'applicazione della tecnica a "saldi chiusi"; *ii)* la possibilità di effettuare, in caso di conferimento dell'azienda, avvenuto nel corso dell'anno, il ragguaglio *pro-rata temporis* degli ammortamenti operati dal conferente e dal conferitario.

Con specifico riguardo alla procedura di ammortamento dei beni ricevuti dalla società conferitaria va rilevato che in caso di adozione della tecnica "a saldi aperti" le residue quote di ammortamento sono computate in bilancio dal conferitario assumendo il costo fiscale originario di tali beni. Nel caso in cui, invece, i beni siano iscritti dalla società "a saldi chiusi", cioè a valori di perizia, la conferitaria applica i coefficienti di ammortamento ad un valore più basso con un conseguente allungamento del periodo di ammortamento.

Sotto il profilo fiscale, si è posta la questione se la società conferitaria, che adotta la tecnica contabile dell'ammortamento "a saldi chiusi", possa dedurre, in sede di dichiarazione dei redditi, la differenza

tra le quote di ammortamento (più basse) iscritte in bilancio e quelle calcolate sulla base del costo fiscale del conferente (più alte). Sotto il profilo contabile, essendo il conferimento, sotto il profilo civilistico, un atto di trasferimento dei beni, il modello a “saldi chiusi” resta il più corretto, come nel caso delle cessioni vere e proprie. Nella prassi, però si ricorre generalmente al modello contabile dei “saldi aperti”, probabilmente anche per motivazione di carattere fiscale.

Al riguardo, l'AIDC (Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti), nella norma di comportamento n. 178/2010 ha affermato che la differenza tra quote di ammortamento (più basse) iscritte in bilancio e quelle calcolate sul costo fiscale del conferente (più alte) è deducibile in sede di dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. b, del TUIR (deduzione di componenti non imputati al conto economico per disposizione di legge). Sul punto si registra, però, una posizione contraria dell'Assonime, che, nella circolare n. 51/2008, ha osservato che non sarebbe possibile dedurre ammortamenti superiori a quelli stanziati ai fini civilistici, essendo comunque necessaria la previa imputazione al conto economico. È stato, pertanto, affermato che *“l'effetto specifico della successione a saldi aperti nei valori fiscalmente riconosciuti dell'attivo e del passivo è quello di consentire alla società conferitaria di dedurre gli ammortamenti stanziati in bilancio entro limiti più ampi; limiti segnati dall'applicazione del coefficiente tabellare sul costo storico anziché sul valore netto di iscrizione del bene”*. L'A. nell'analizzare le due posizioni conclude schierandosi a favore di quella espressa dall'AIDC perché non condiziona la tempistica dell'ammortamento alle scelte effettuate in bilancio.

Una problematica interpretativa ulteriore si pone in merito alle modalità con le quali vanno determinati, da parte del conferente e/o del conferitario, gli ammortamenti dei beni relativi all'azienda conferita nel corso dell'anno. La Corte di Cassazione ha affermato che la deducibilità degli ammortamenti compete, per l'intero periodo d'imposta, soltanto al conferitario, posto che la conferitaria subentra nella stessa posizione della conferente (cfr. Cass. n. 34750 del 31 dicembre 2019). In ogni caso, il conferitario deve tener conto del costo fiscalmente rilevante che i beni avevano presso il conferente, ai fini della deducibilità dei menzionati costi già in sede di determinazione del reddito del periodo d'imposta nel corso del quale è avvenuto il conferimento. La dottrina ha giustamente osservato come l'interpretazione della Suprema Corte risulti in contrasto con quanto stabilito dai principi contabili nazionali – OIC 16 (“Immobilizzazioni materiali”), 11 (“Finalità e postulati del bilancio di esercizio”) e 30 (“I bilanci intermedi”) – e internazionali (IAS 16), che impongono il ragguglio *pro – rata temporis* dell'ammortamento. A parere dell'A., la tesi della Cassazione non appare convincente perché sotto il profilo fiscale finisce per stabilire la retrodatazione dell'efficacia, ai fini delle imposte sui redditi, dell'operazioni di conferimento di azienda. Retrodatazione che è espressamente prevista negli artt. 172 (fusioni) e 173 (scissioni) ma non nell'art. 176 del TUIR. Sul punto l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto, più correttamente, la possibilità per l'impresa conferente di dedurre le quote di ammortamento rapportate, *pro-rata temporis*, alla frazione di esercizio anteriore al momento di effettuazione del conferimento (cfr. C.M., n. 320/E del 1997). Tale ragguglio *pro-rata temporis* dell'ammortamento appare, peraltro, necessario per la determinazione dell'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita, che si trasferisce sulla partecipazione ricevuta dal conferente e rappresenta il valore iniziale della stessa azienda per il conferitario. (WR)

**“Gli effetti del COVID-19 sulle attività per imposte anticipate”** di S. LATORRACA, in La Gest. Straord. Impr. 3/2020, pag. 117.

In questo intervento l'A. analizza le modalità di rilevazione delle attività per imposte anticipate (DTA – *Deferred Tax Asset*) da parte dei soggetti OIC *adopter*, con particolare riguardo agli effetti che l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Coronavirus potrebbe determinare su tale posta contabile. Lasciando al lettore l'approfondimento sulle definizioni, modalità di calcolo e rappresentazione in bilancio relative alle DTA, si vuole porre l'attenzione sugli effetti che il Covid-19 può avere su queste poste.

Per analizzare gli effetti sulle DTA va ricordato che il Coronavirus si è diffuso nel nostro Paese a partire dal mese di febbraio 2020 e, quindi, con riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, successivamente alla chiusura dell'esercizio 2019. Seguendo le indicazioni contenute nell'art. 2427, comma 1, n. 22 *quater*, Codice Civile, e nel documento OIC 29, l'emergenza epidemiologica non rientra tra i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che devono essere recepiti

nei valori delle attività e delle passività rilevate nel bilancio solare 2019, ma, in considerazione della sua rilevanza, rientra tra i fatti successivi che devono essere illustrati nella relativa Nota integrativa. L'epidemia è assimilabile ad una calamità naturale avvenuta nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio. Gli effetti dell'emergenza sanitaria conseguenti alla diffusione del Coronavirus devono invece essere recepiti nel bilancio solare 2020. Nella maggior parte dei casi si verificherà una contrazione dei ricavi con effetto sul conto economico 2020, e un probabile aumento di costi, legati per lo più alla gestione dell'emergenza sanitaria come quelli sostenuti per la sanificazione dei locali in cui si svolge l'attività d'impresa e quelli per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (cd. DPI).

In primo luogo, sotto il profilo delle imposte anticipate andranno considerate le differenze temporanee deducibili sorte nell'esercizio 2020 e le perdite fiscali conseguite nello stesso periodo. La società potrà rilevare le DTA ove sia ragionevolmente certa di conseguire negli esercizi futuri imponibili tali da consentirne il recupero. La rilevazione di DTA, comprese quelle sulle perdite fiscali (che a norma dell'art 84 del TUIR sono illimitatamente riportabili), potrà avvenire solo se la società sia ragionevolmente certa di recuperarle negli esercizi successivi e, quindi, di conseguire un reddito imponibile sufficiente per consentirne l'utilizzo.

In secondo luogo, occorrerà considerare le DTA rilevate nei precedenti esercizi. Laddove la società ritenga che gli effetti della crisi non siano temporanei, con una previsione di perdite negli esercizi successivi o di redditi imponibili "incapienti", dovrà ridurre, con corrispondenti svalutazioni, il valore contabile di tali attività. La riduzione, che va contabilizzata alla voce imposte, produrrà un effetto negativo sul Conto Economico, ulteriore rispetto a quello eventualmente determinato dalla riduzione del fatturato e dell'aumento dei costi. Nel caso opposto, in cui la società ritenesse che la crisi sia solo temporanea, con perdite limitate solo all'esercizio 2020, potrà mantenere il valore delle DTA rilevato in bilancio.

L'A. conclude riepilogando i chiarimenti forniti da Assonime nel caso n. 5/2020 pubblicato il 23 aprile scorso sul sito dell'Associazione. Secondo l'Assonime, la pandemia, considerata la sua natura di fatto non rettificativo, non può generare effetti sul processo di *impairment* dei beni materiali e immateriali al 31.12.2019. Inoltre, solo in chiusura dell'esercizio 2020 sarà presumibilmente possibile procedere a stime maggiormente attendibili sugli effetti della crisi rispetto a quelle che sono possibili ad oggi. (WR)

### **“Inerenza e deducibilità delle perdite derivanti dalla (s)valutazione e dalla cancellazione dei crediti” di R. SANTORO in Rass. Trib. 3/2020, pag. 703**

L'articolo analizza la deducibilità dei componenti negativi di reddito derivanti dalla cessione e/o dalla svalutazione di un credito iscritto in bilancio in ragione della loro inerenza: nel senso che anche le vicende redditualmente significative che interessano i crediti, sia commerciali che di finanziamento, e che emergono tanto in fase di valutazione della relativa posta quanto in fase di transazioni e cessioni che li riguardano, devono necessariamente essere assoggettate al generale sindacato di inerenza e di deducibilità, al pari di tutti i componenti economici, positivi e negativi, che impattano sulla determinazione del risultato imponibile.

Le riflessioni svolte dall'A. in ordine al trattamento da riservare, nell'ambito della determinazione del risultato imponibile, alle vicende rilevanti afferenti ai crediti iscritti in bilancio muovono da un puntuale esame delle regole dettate a tale riguardo dal Codice civile e dai principi contabili.

Dopo di che, l'indagine si sposta sulle regole di carattere fiscali che presiedono alla computazione delle vicende inerenti i crediti ed emergenti al momento delle valutazioni di fine esercizio, piuttosto che in occasione della loro negoziazione.

Accanto alla regola generale secondo cui “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi” (art.101, comma 5, TUIR), l'A. passa in rassegna una serie di disposizioni particolari che, integrando il citato comma 5, disciplinano fattispecie peculiari e comunque di frequente ricorrenza.

Dopo aver collocato su di un piano corretto le regole che presiedono alla contabilizzazione delle vicende redditualmente significative che riguardano i crediti dell'impresa e la loro conseguente esposizione in ambito fiscale ed aver ricostruito le interdipendenze tra i due settori, l'A. si sofferma sulla valutazione di inerenza e sul conseguente sindacato di deducibilità.

La conseguenza della indeducibilità non può passare attraverso un preteso difetto di inerenza, ma è necessario che emerga e sia dimostrata la falsità dell'operazione di cui si pretende il computo in diminuzione del reddito imponibile.

Degne di nota e convincenti risultano quelle recenti sentenze della Cassazione attraverso le quali i giudici di legittimità, nel solco del loro recente mutamento interpretativo - che legge nell'inerenza un nesso di carattere "qualitativo" e non "quantitativo" con l'attività imprenditoriale - sostengono la impossibilità di identificare il difetto di inerenza con l'antieconomicità o l'incongruità di una spesa, affermando che tali evidenze " possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza".

Se si esclude la possibilità di procedere al disconoscimento degli oneri in discussione contestando il difetto di inerenza, l'emersione di indici di anomalia, quali l'incongruità e l'inusualità economica, preferibilmente accompagnati dal riscontro di ulteriori elementi probatori deve condurre a negare la deducibilità dell'onere se e nella misura in cui possa giungersi a qualificare l'operato del contribuente in termini di simulazione, ossia di falsa rappresentazione del reale accadimento degli atti aziendali.

Le considerazioni che precedono postulano la necessità che l'Amministrazione finanziaria debba compiere un circostanziato controllo, non in ordine alla usualità economica dell'operazione, bensì rivolto alla verifica della effettività della vicenda così come rappresentata dapprima in sede contabile, conseguentemente, in campo tributario.

Nell'ambito di tale verifica il riscontro di operazioni inusuali rappresenta la base di partenza, ossia il fatto noto, per giungere "alla dimostrazione della divergente connotazione o dimensione reale dei corrispettivi o dei costi dissimulati rispetto a quelli simulati".

Ne consegue che un'attività di accertamento tesa ad escludere la deducibilità di una perdita, rappresentata secondo corretti principi contabili, ed afferente ad un credito iscritto nel bilancio dell'impresa, e per ciò stesso inerente, deve necessariamente passare attraverso il riscontro di una conclamata evasione, fatto salvo l'eventuale riscontro di una operazione condotta attraverso schemi elusivi cui porre argine attraverso lo strumento dell'abuso del diritto ex art. 10-bis Legge 212/2020.

Nell'ambito dell'azione di accertamento l'oggetto della valutazione deve, infatti, essere rappresentato dalla fattispecie dissimulata, mentre il fatto certo è costituito dalla descrizione contabile dell'operazione e l'antieconomicità e l'inusualità di quest'ultima sorreggono la ricostruzione induttiva del fatto ignoto, ossia dell'evento dissimulato. (EM)

**“La classificazione degli utili e delle perdite su derivati in cerca di punti fermi”** di L. MIELE e A. SURA, in Corr. Trib. 7/2020, pag. 629

In premessa gli AA. evidenziano che i contratti derivati continuano a creare problemi alle imprese dal lato della rappresentazione in bilancio, perché la normativa di riferimento è ancora piuttosto fluida. Mentre i principi contabili nazionali si sono approfonditamente dedicati al tema della classificazione degli utili e delle perdite su derivati, per effetto della modifica degli schemi di bilancio di cui agli artt. 2424 e 2425 c.c. e della nuova disciplina valutativa di cui al numero 11-bis del comma 1 dell'art. 2426 (vd. D.Lgs. n. 139/2015), nel sistema degli IAS/IFRS, le indicazioni attualmente contenute nello IAS 1 sono estremamente scarse.

Infatti nello IAS 1, principio di riferimento per stabilire la classificazione delle voci nello stato patrimoniale e nel conto economico, non esistono disposizioni specifiche per i derivati, considerato peraltro che il principio non impone di evidenziare separatamente i saldi della gestione operativa e della gestione finanziaria. L'unico vincolo posto dagli IAS/IFRS in tema di classificazione riguarda i derivati di copertura di flussi finanziari futuri (*cash flow hedge*) per i quali ci si sia avvalsi della facoltà di attivare la contabilizzazione delle coperture (*hedge accounting*). In questo caso, gli effetti della valutazione al *fair value* dei derivati sono rilevati in una riserva del patrimonio netto e stornati al conto economico soltanto al verificarsi dei costi o ricavi oggetto della copertura.

Stante il quadro di riferimento, la prassi dei soggetti IAS *adopter* è stata quella di epilogare tutta la vicenda economica relativa ai derivati sottoscritti nell'ambito della gestione caratteristica (sia speculativi sia di copertura) nel risultato operativo, il quale, ancorché non obbligatorio per lo IAS 1, non manca mai di essere evidenziato. Per i derivati di copertura gestionale ciò implica che, indipendentemente dal fatto che la società abbia inteso o meno avvalersi dell'*hedge accounting*, gli esiti economici sono riflessi nell'area gestionale propria. Invece, per i derivati di natura propriamente speculativa, sottoscritti nell'ambito dell'attività posta in essere dalle imprese che si occupano di

*trading*, gli utili e le perdite sui derivati sono evidenziati nel margine operativo, nel presupposto che l'attività di *trading* è ormai svolta attivando indifferentemente contratti che si concluderanno con la consegna fisica del bene e contratti derivati che saranno regolati in denaro e non avrebbe alcun significato economico tener separate le due vicende.

Gli AA. ritengono che tale impostazione sia una prassi pienamente legittima che trovi conferma nella proposta contenuta nell'*Exposure Draft* pubblicato dallo IASB lo scorso dicembre.

Nel sistema degli OIC, la riforma del codice recata dal D.Lgs. n. 139/2015 ha fatto da spartiacque tra due periodi contraddistinti da modalità di rappresentazione e classificazione dei derivati radicalmente diversi.

Prima del decreto i derivati non erano oggetto di valutazione ed erano gestiti come operazioni "fuori bilancio". Componenti di natura economica emergevano, di regola, soltanto al momento del realizzo e la loro classificazione veniva a dipendere dal fatto che fossero o meno inquadrabili nell'ambito della gestione caratteristica.

Questo quadro si modifica radicalmente con il D.Lgs. n. 139/2015, così come integrato dall'OIC 32. Il conto economico è stato arricchito di due voci *ad hoc* - la D18d) e la D19d) - le quali, ai sensi di quanto precisato dall'OIC 32 accolgono sia gli utili e le perdite che emergono per effetto della valutazione al *fair value* alla data di chiusura dell'esercizio, sia quelli che emergono al realizzo del contratto. L'unica eccezione a questa regola classificatoria è prevista per i derivati di copertura di *cash flow*, le cui vicende economiche (in linea con quanto avviene per gli IAS/IFRS) sono gestite mediante la diretta rettifica dei ricavi e costi oggetto di copertura.

L'OIC 32 non detta regole di classificazione specifiche per le imprese al di sotto dei limiti dimensionali fissati dall'art. 2435-ter (microimprese), le quali, peraltro, non possono valutare al *fair value* i derivati.

#### Profili fiscali degli strumenti finanziari derivati

Viene evidenziato che in generale il legislatore ha inteso sempre più far dipendere la disciplina fiscale dei derivati dal trattamento contabile dei medesimi in coerenza con il principio di derivazione di cui all'art. 83 del TUIR, con l'obiettivo di avvicinare le regole fiscali dei soggetti OIC *adopter* a quelle già vigenti per i soggetti che adottano gli standard contabili internazionali, ad eccezione delle micro-imprese. La conseguenza è stata anche quella di eliminare tendenzialmente il c.d. doppio binario (divergenze di valori civili e fiscali) e la complessa gestione del medesimo.

Viene altresì osservato che le numerose modifiche legislative intervenute negli ultimi anni concernenti il regime fiscale dei derivati non hanno, invece, mai interessato l'IRAP; resta, quindi, ferma la c.d. presa diretta dal bilancio, che fa dipendere la determinazione del valore della produzione dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni di bilancio sempreché si generi l'imputazione contabile in voci rilevanti ai fini del tributo regionale (e fermo restando il c.d. principio di correlazione interno all'IRAP che tuttavia è difficilmente applicabile per correlare proventi "caratteristici" e proventi finanziari).

Da ultimo gli AA. svolgono interessanti osservazioni riguardo al parere dell'Agenzia delle entrate espresso nella risposta n. 121/2020 sugli ETC riguardante i quesiti posti da una società – in possesso dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2435-ter c.c. per essere considerata "micro-impresa" (e, quindi, con la possibilità di redigere il bilancio in forma ultra-semplificata) – il cui oggetto sociale comprende, tra l'altro, l'attività di compravendita di derivati finanziari, esclusivamente per conto proprio.

Gli AA. stessi manifestano tuttavia perplessità riguardo alle conclusioni cui perviene l'Agenzia; perplessità analoghe a quelle espresse da G. RUSSETTI e V. RUSSO nell'articolo successivo, cui si rinvia. (GDA)

**"L'Agenzia delle Entrate sovverte il regime fiscale dei derivati speculativi"** di C. RUSSETTI e V. RUSSO, in la Gest. Straord. Impr. 3/2020, pag. 154.

Gli AA. esaminano il contenuto della recente risposta dell'Agenzia delle entrate n. 121 del 24 aprile 2020 riguardante i quesiti posti da una società – in possesso dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2435-ter c.c. per essere considerata "micro-impresa" (e, quindi, con la possibilità di redigere il bilancio in forma ultra-semplificata) – il cui oggetto sociale comprende, tra l'altro, l'attività di compravendita di derivati finanziari, esclusivamente per conto proprio.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver escluso che la società istante possa rientrare nel novero degli "intermediari finanziari" di cui all'art. 162-bis del TUIR, e dunque considerandola assoggettabile al regime fiscale delle imprese "industriali", ha manifestato le seguenti linee interpretative:

– ai fini **IRES**, ha ribadito la valenza delle disposizioni dell'art. 112 del TUIR che, al comma 2, assegnano rilevanza fiscale ai "*componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell'esercizio*" e che, al successivo comma 3, stabiliscono un "tetto" (c.d. *floor*) alla deducibilità dei componenti negativi. Limite quest'ultimo che non si applica alle imprese OIC diverse dalle micro-imprese e ai soggetti IAS/IFRS *adopter* per i quali è consentita l'integrale deducibilità dei componenti negativi imputati a Conto economico. Ha poi aggiunto che, in sede di realizzo degli strumenti finanziari derivati i relativi componenti positivi o negativi conseguiti concorreranno alla formazione del reddito di periodo, "*ai sensi dell'articolo 83 del TUIR*" (quindi in base al principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio).

Passando, quindi, ad esaminare la posizione espressa nella risposta in commento, gli AA., pur evidenziando che la stessa appaia sostanzialmente "lineare", poiché si limita a ribadire – parafrasando "minimalmente" il tenore letterale del comma 2 dell'art. 112 del TUIR – come i componenti di reddito, tanto in sede di valutazione di fine esercizio quanto in occasione del realizzo (cessione ovvero estinzione) dello strumento finanziario derivato, concorrono a formare il reddito imponibile, osservano che tale disposizione non può essere "rivolta" acriticamente anche alle micro-imprese perché tali soggetti, essendo esclusi dalla rilevazione al *fair value* dei derivati, continuano a darne rappresentazione in bilancio secondo la prassi contabile utilizzata prima delle modifiche alla disciplina del bilancio di esercizio introdotte dal D.Lgs. 139/2015, non rilevando in contabilità le eventuali oscillazioni positive del valore del derivato speculativo mentre, diversamente, danno evidenza in bilancio, secondo le modalità sopra ricordate, delle oscillazioni negative. Ciò determina che, in sede di valutazione, non potendo mai emergere componenti positivi ma unicamente componenti negativi, alle micro-imprese dovrebbe essere consentita unicamente la deduzione dei componenti negativi imputati a Conto economico, seppur nei limiti del *floor*.

Gli AA. osservano che la risposta in esame fa sorgere il dubbio che l'Agenzia delle entrate abbia invece letto le disposizioni del citato comma 2 con logiche che prescindono dalla derivazione dalle risultanze del bilancio (pur citandola come principio di riferimento), nel senso di **considerare in ogni caso imponibili le variazioni positive del valore dei derivati speculativi, ancorché non rilevate in bilancio**. Nella poco auspicabile ipotesi in cui sia realmente questa la posizione interpretativa assunta, sarebbe stato indubbiamente utile, per evidenti esigenze di certezza interpretativa, che si fosse esplicitata chiaramente la necessità di effettuare una variazione in aumento per assoggettare a tassazione il plusvalore dei derivati, atteso che – si ribadisce – si tratterebbe di una gestione "extracontabile".

Una simile lettura, volta ad attrarre a tassazione ai fini IRES i plusvalori dei derivati speculativi anche se non transitati a Conto economico, appare poco sistematica non potendosi sostenere che l'art. 109, comma 3, del TUIR, emanato per mere esigenze di tutela erariale, per consentire all'Amministrazione finanziaria di recuperare proventi fiscalmente "realizzati" ma non contabilizzati si possa applicare a "componenti valutativi" relativi ad elementi patrimoniali non iscritti in bilancio.

– ai fini **IRAP**, dopo aver segnalato come il sistema di tassazione del tributo regionale poggi sul principio "*della «presa diretta da bilancio» delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi*", l'Agenzia ha valorizzato la circostanza che, nel caso prospettato, la peculiare attività posta in essere dalla società interpellante (attività di *trading* su strumenti finanziari derivati) sia sufficiente, nonostante la rilevazione contabile nell'area "non operativa del conto economico", a classificare i componenti di reddito derivanti sia dalla valutazione a fine esercizio sia dal realizzo degli strumenti in parola "*tra le voci rilevanti*" nella determinazione del valore della produzione netta, in quanto "*rappresentativi dell'attività caratteristica*" della società istante.

In sostanza, l'Agenzia delle entrate **accantona il dichiarato principio di presa diretta dal bilancio, sposando una diversa modalità di determinazione del valore della produzione netta fondato sull'attività caratteristica dell'impresa**.

Pur se la finalità di una siffatta presa di posizione è volta ad evitare che una rappresentazione di bilancio probabilmente poco idonea a dare evidenza dell'operatività dell'impresa istante determini un'ingiustificata "agevolazione" ai fini IRAP, gli AA. evidenziano come la stessa sia in contrasto con il dettato normativo e foriera di incertezze applicative. Infatti l'art. 5 del D.Lgs. 446/97, nel dettare le regole per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, stabilisce che per le



imprese industriali “la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”.

La norma, anche per evidenti finalità di semplificazione, ancora la determinazione della base imponibile IRAP a specifiche voci di Conto economico, assumendo – attesa la natura dei soggetti cui è rivolta la disposizione – lo schema di Conto economico previsto dall’art. 2425 c.c..

In quest’ottica, appare indubbiamente asistemático il principio affermato dalla risposta in esame laddove impone di verificare preliminarmente se un determinato componente reddituale rientri o meno nell’attività caratteristica dell’impresa. Questa lettura – seppur ad avviso degli AA. poco coerente con l’impianto dell’IRAP – può essere comprensibile nel caso della micro-impresa, la cui principale attività è il *trading* di derivati, altrettanto non può dirsi per gli effetti di sistema. Si pensi al caso di un’impresa industriale operante nel settore siderurgico che, in un determinato periodo di imposta, realizzi ricavi derivanti dalle vendite per 100 e proventi derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari per 2.000. In una simile ipotesi, non sarebbe lecito chiedersi quale sia l’attività caratteristica dell’impresa?

Nell’auspicare un intervento chiarificatore che riaffermi i principi di imposizione ai fini IRAP da parte degli organi competenti, al di là del caso di specie, va evidenziato che la distonia cui ha provato a porre rimedio in via equitativa l’Agenzia delle entrate con la risposta in esame, prima che fiscale sia contabile. Appare, infatti, evidente come sicuramente non sia rappresentativo della realtà imprenditoriale un bilancio che veda valorizzata la principale attività solo con la rilevazione di un fondo rischi e oneri in sede di valutazione e proventi da realizzo in voce D.

Probabilmente, un’impresa che svolga un’attività anche se solo latamente finanziaria dovrebbe essere tenuta a redigere il bilancio in base a schemi diversi, molto più simili a quelli degli intermediari finanziari. (GDA)

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Dottrina**

“Retribuzione convenzionale: alcune criticità” di A. CROSTI, in Fisc. e comm. int. 8-9/2020, pag. 15.

L’A. esamina la normativa domestica sulla retribuzione convenzionale per il lavoro dipendente prestato all’estero, di cui all’art. 51, comma 8-*bis*, del TUIR, sottolineando alcuni aspetti critici dell’istituto, concernenti l’armonizzazione della base imponibile fiscale e contributiva, il conteggio dei 183 giorni e le difficoltà di inquadramento di tali retribuzioni nell’ambito degli schemi ministeriali dei lavoratori all’estero (SG).

### **Prassi Amministrativa**

#### **Reddito di lavoro dipendente – *Fringe benefit* – Autovettura in uso promiscuo ai dipendenti – Decorrenza della nuova disciplina (L. 160/2019)**

Ris. Agenzia delle entrate 14 agosto 2020, n. 46/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Con riferimento alla nuova disciplina del *fringe benefit* per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, per individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1°luglio 2020” rileva il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente.

La medesima data rileva anche ai fini del requisito della “nuova immatricolazione”.

In relazione alla portata della locuzione “di nuova immatricolazione”, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la stessa va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1°luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020.

E’ necessario, tra l’altro, che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **Reddito di lavoro dipendente – Buoni pasto – Natura- Concessi ai dipendenti in *smart working*.**

Cass., sez. lavoro, 28 luglio 2020, n. 16135, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

I buoni pasto sono un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e, pertanto non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto sicché, il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale.

La Corte di Cassazione afferma, pertanto, la natura non retributiva dell’erogazione.

La Suprema Corte, nel caso di specie, ha confermato la decisione dei giudici di merito con cui era stata ritenuta legittima la revoca dei buoni pasto al dipendente per decisione unilaterale del datore di lavoro.

## **REDDITI DIVERSI**

### Prassi Amministrativa

#### **Redditi diversi – Contratto a termine di cessione di valute – Plusvalenze – Tassazione.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 luglio 2020, n. 210, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La risposta analizza la tassazione delle plusvalenze derivanti da un contratto a termine di cessione di valuta di tipo traslativo.

L’Agenzia, dopo aver premesso che la qualificazione del contratto non rientra nell’oggetto del quesito, assume acriticamente la qualificazione dello strumento finanziario così come proposta.

Per i soggetti che non svolgono attività di impresa, le operazioni in valuta possono generare redditi diversi di natura finanziaria ricompresi nell’art. 67 comma 1, lett. *c-ter*) del TUIR anche in caso di prelievo da un conto corrente o da un deposito tenuto in una valuta diversa dall’euro.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 68 del TUIR, per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

La risposta in commento chiarisce che la plusvalenza imponibile derivante dalla cessione a termine di valuta non coincide con la plusvalenza effettivamente realizzata tramite l’operazione, ottenibile mediante il raffronto del prezzo di vendita con il costo di acquisto della valuta sostenuto, ma si tratta di una plusvalenza “meramente virtuale”.

Pertanto, la base imponibile di detta plusvalenza derivante dalla cessione a termine di valuta non si determina utilizzando come costo di acquisto il costo effettivamente sostenuto per l’acquisto della valuta ceduta a termine, bensì sulla base del tasso di cambio a pronti, di un tasso cioè, puramente virtuale, alla data della stipula del contratto.

Infatti, è necessario considerare l’acquisto di valuta estera, funzionale a regolare l’operazione di cessione a termine, come un’operazione autonoma e indipendente dal contratto.

Quindi occorre tenere conto anche delle plusvalenze/minusvalenze realizzate tramite i prelievi dal conto in valuta, quale autonomo presupposto di imposizione rispetto alla specifica operazione di investimento di cessione a termine di valuta.

## **RISCOSSIONE**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Riscossione – Cessione credito IRES alla controllante – Ammissibilità – Condizioni.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 luglio 2020, n. 233, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L’Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità di cedere attraverso la procedura prevista dall’art. 43-*ter* del DPR 602/73 l’eccedenza IRES prodottasi per effetto delle ritenute d’acconto applicate sui proventi corrisposti da OICR e SICAV alla propria società controllante “astrattamente tenuta alla redazione del bilancio consolidato”

L’art. 43-*ter* riconosce la possibilità di procedere, fra soggetti appartenenti allo stesso “gruppo”, alla cessione delle eccedenze IRES alla propria controllante con la conseguente utilizzabilità di tali eccedenze da parte del cessionario a diretta compensazione dei propri debiti di imposta.

Il secondo periodo del comma 4 dell’art. 43-*ter* stabilisce che le disposizioni in materia di cessione delle eccedenze di imposta si applicano, “in ogni caso”, alle società e agli enti “tenuti alla redazione del bilancio consolidato”.

La norma, stabilendo che le disposizioni si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti “tenuti alla redazione del bilancio consolidato” deve essere interpretata nel senso che è consentita la cessione delle eccedenze tra i soggetti che hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, e non la mera facoltà.

## **IVA**

### **Dottrina**

**L’IVA nel distacco del personale alla prova dell’interpretazione conforme”** di A. RENDA e S. ALBANESE, in GT-Riv. Giur. Trib. 6/2020, pag. 488.

**“La rilevanza ai fini IVA del distacco del personale”** di S. BERNARDI E e. E. GRECO, in La gest. Straord. Impr. 3/2020, pag. 154.

Gli articoli commentano la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11.3.2020 nell’ambito della causa C-94/19, che, pronunciandosi sul trattamento IVA del riaddebito del costo del personale distaccato, ha affermato l’incompatibilità con la Direttiva 2006/112/CE di un regime di esclusione da IVA di prestiti o distacchi di personale “*di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente*”. L’interpretazione dei giudici di Lussemburgo non sembra lasciare molto spazio all’applicazione della nostra norma interna sulle prestazioni di distacco del personale, di cui all’art. 8, comma 35, della L. n. 67/88, che dispone che non sono “*da intendere rilevanti agli effetti dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo*”. I giudici hanno, infatti, rilevato che, qualora tra prestatore e beneficiario intercorra un rapporto giuridico in forza del quale sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, la prestazione di servizi deve considerarsi effettuata a titolo oneroso e, pertanto, deve essere assoggettata ad IVA. Gli AA. auspicano che l’intervento del legislatore nazionale possa conformarsi

alla tecnica legislativa adottata per le più recenti modifiche normative che, nel recepire i principi della Corte UE, hanno limitato l'efficacia temporale della norma adeguatrice, facendo salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente all'entrata in vigore della norma. Stante la portata della decisione della Suprema Corte, infatti, si dovrebbe valutare caso per caso se si realizzano le condizioni per cui il pagamento delle somme da parte del distaccatario siano da considerarsi imponibili ai fini IVA. (SG)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IVA – Gruppo IVA – Persona fisica non soggetto passivo può rivestire il ruolo di controllante – Vincolo organizzativo ed economico – Verifica – Sussiste.**

Principio di diritto Agenzia delle entrate 27 luglio 2020, n. 9, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Con il principio di diritto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo IVA, può rivestire il ruolo di soggetto controllante ai fini della sussistenza del vincolo finanziario, nonché dei vincoli economico e organizzativo, per la costituzione di un Gruppo IVA.

In considerazione dei rapporti che intercorrono tra le società formalizzati in “contratti di prestazioni di servizi”, si può considerare verificato il vincolo economico nell'accezione di cui all'art. 70-ter, comma 2, lett. c), DPR 633/72, in quanto l'attività che viene fornita alla controllante è suscettibile di avvantaggiare lo svolgimento dell'attività economica delle stesse lasciando trasparire legami di interconnessione economica tra le società del gruppo.

Per quanto riguarda, inoltre, il vincolo organizzativo, ai sensi dell'art. 70-ter, comma 3 citato, esso si considera sussistente tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto estraneo al Gruppo IVA.

Il coordinamento tra gli organi decisionali, che vale a realizzare il vincolo organizzativo, può concretizzarsi nell'interazione tra gli stessi mediante la devoluzione della definizione delle strategie operative di gruppo ad un unico soggetto, non necessariamente in possesso dei requisiti che ne impongono la partecipazione al Gruppo IVA, tra cui la medesima persona fisica che, esercitando il controllo, delimita il perimetro del Gruppo IVA.

Si evidenzia che i soggetti che intendono costituire un Gruppo IVA con effetto dal 1° gennaio 2021 devono manifestare l'opzione entro il 30 settembre 2020.

La corretta individuazione dei soggetti partecipanti è questione dirimente per l'esercizio della facoltà poiché vige il principio “*all-in, all-out*”, per cui, in presenza dell'opzione, devono far parte del Gruppo tutti i soggetti per i quali ricorrano i presupposti di legge.

In particolare, i vincoli finanziario, organizzativo ed economico devono sussistere dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Giustizia UE**

#### **IVA – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni delle operazioni di gestione di fondi comuni di investimento – Prestazione unica utilizzata per la gestione di fondi comuni d'investimento e di altri fondi.**

Corte di Giust UE, prima sezione, 2 luglio 2020, causa n. C-231/19, nel sito web [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu).

La pronuncia si riferisce ad un contenzioso avente ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IVA delle operazioni di gestione di fondi comuni d'investimento prevista all'art. 135, par. 1, lett g), della

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Nello specifico, il caso riguardava il trattamento fiscale di servizi di gestione consistenti tra l'altro in analisi di mercato, monitoraggio delle prestazioni e dei rischi in funzione di decisioni di investimento, vigilanza sul rispetto della norma vigente, che venivano resi tramite una piattaforma informatica ad una società UK.

La Corte ha stabilito che l'art. 135, par. 1, lett. g), della Direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende allo stesso tempo fondi comuni d'investimento e altri fondi non rientra nell'esenzione prevista da tale disposizione.

In sostanza, secondo la Corte, i servizi di gestione che riguardano prevalentemente, ma non solo, fondi comuni d'investimento sono imponibili IVA.

### **IVA – Scissione dei pagamenti (e *split payment*) – Proroga.**

Decisione Corte di Giust. UE, 24 luglio 2020 n. 2020/1105, nel sito web [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu).

Sulla base di quanto previsto dalla decisione, l'Italia è autorizzata a continuare ad applicare il meccanismo dello *split payment* sino al 30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni o di altri enti e società.

Nella decisione viene inoltre precisato che la stessa si applica a far data dal 1° luglio 2020, dunque con effetto retroattivo. Si ricorda che la precedente decisione (UE 2017/784) aveva autorizzato l'Italia ad estendere lo *split payment* fino al 30 giugno 2020.

L'Italia è tenuta, altresì, a trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2021, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste dagli artt. 1 e 2 della decisione UE 25 aprile 2017, n. 784.

### Corte di Cassazione

### **IVA – Spese di regia addebitate dalla società capogruppo – Deducibilità - Condizioni**

Cass., sez. trib. 30 giugno 2020, n. 13085, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Cassazione ha affermato che costituisce *ius receptum* il principio secondo cui – qualora la società capofila di un gruppo d'impresе, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e di ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, fornisca servizi e curi direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo ripartendone i costi fra le affiliate – l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio e, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l'IVA contestualmente assolta sia detraibile, occorre che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.

E' possibile, dunque, affermare che spetti al contribuente, secondo i criteri generali, fornire tutti gli elementi atti a supportare la deducibilità dei costi sostenuti per ottenere i servizi prestati dalla controllante, tra i quali l'effettiva utilità dei costi stessi per la controllata, anche se a quei costi non corrispondano direttamente ricavi in senso stretto.

Va precisato che ciò che rileva al riguardo non è tanto la forfetizzazione percentuale dei costi riaddebitati dalla capogruppo alle controllate, ma il metodo di imputazione tra costi e servizi che qualora risulti poco chiaro può rendere difficile la valutazione del beneficio ottenuto.

Ne deriva la legittimità della prassi amministrativa che fondatamente subordina la deducibilità dei costi derivanti accordi contrattuali sui servizi prestati dalla controllante all'effettività e all'inerenza della spesa all'attività d'impresa esercitata dalla controllata e al reale vantaggio che deriva a quest'ultima, senza che rilevino in proposito quelle esigenze di controllo della capogruppo, peculiari della sua funzione di *shareholder*.

In siffatta prospettiva non è sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, dovendo emergere specificatamente quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.

## **REGISTRO (Imposta di)**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte Costituzionale**

#### **Registro (imposta di) – Modifiche all'art. 20 DPR 131/86 – Efficacia retroattiva – Dubbi di costituzionalità – Infondatezza.**

Corte Cost. 21 luglio 2020, n. 158, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'art. 20 del DPR 131/86, oggi vigente che esclude la possibilità di riqualificare ai fini dell'imposta di registro gli atti presentati per la registrazione sulla base di elementi extratestuali o di atti collegati, non viola la costituzione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 20 del DPR 131/86, come modificato dalla legge di bilancio 2018 e dalla legge di bilancio 2019.

Era stata la Corte di Cassazione, sezione quinta civile, con ordinanza del 23 settembre 2019 a sollevare d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del riformulato art. 20, DPR 131/86, nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro "secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".

## **TRUST**

### **Dottrina**

#### **"Trust non residenti: la novella del 2019 non risolve i dubbi sulla tassazione del reddito in capo al beneficiario residente"** di E. MARVULLI, in La Gest. Straord. Imp. 3/2020, pag. 59

In materia di tassazione dei redditi prodotti dal *trust* non residente, il D.L. 124/2019 ha aggiunto la fattispecie impositiva dei proventi corrisposti a beneficiari residenti da parte di *trust* ed istituti analoghi stabiliti nei c.d. paradisi fiscali ed introdotto una nuova presunzione legale relativa, per le attribuzioni effettuate da *trust* esteri a favore di beneficiari residenti.

Il provvedimento non ha risolto le problematiche di carattere interpretativo e operativo esistenti ed in più ne ha aggiunte altre, dal coordinamento con le regole sulla territorialità dell'imposta fino al tema dell'efficacia temporale delle nuove disposizioni tributarie.

Attraverso l'esame dell'evoluzione della prassi e degli orientamenti dottrinali, l'A. approfondisce alcune delle problematiche più rilevanti rimaste ancora senza una soluzione univoca riguardanti: i requisiti per qualificare un beneficiario come individuato ed i conseguenti riflessi sul regime di tassazione dei redditi conseguiti dal *trust*; il coordinamento tra l'art. 73, comma 1, lett. d), TUIR ed il principio di territorialità dell'imposta; il regime di tassazione dei redditi corrisposti ai beneficiari da parte di *trust* residenti in paesi a fiscalità privilegiata alla luce della novella normativa introdotta dall'art.13 del

decreto fiscale citato.

A seguito dell'introduzione di detto articolo, sono considerati redditi di capitale:

- i redditi imputati per trasparenza da *trust*, ovunque residenti, a beneficiari residenti che possono vantare un diritto concreto, attuale e incondizionato alla percezione di quel reddito;
- i redditi corrisposti da *trust* residenti in paesi a fiscalità privilegiata, a percipienti residenti, anche qualora non possano essere considerati beneficiari individuati.

Con riferimento ai redditi corrisposti, la relativa disciplina dovrebbe essere applicabile ai soli trust opachi perché il reddito del *trust* estero trasparente era e resta tassato per competenza, con esclusione di una seconda tassazione al momento della corresponsione.

Sul punto l'A. segnala la posizione minoritaria espressa da Assofiduciaria che invece ritiene che la norma trovi applicazione anche con riferimento al trust estero trasparente.

L'art.13, comma 1, lett. b) ha integrato l'art.45 TUIR inserendo il comma 4-ter per cui, qualora in relazione alle attribuzioni da parte di *trust* non residenti a beneficiari residenti non sia possibile distinguere tra reddito e patrimonio, si presume che l'intero ammontare percepito costituisca reddito. Nonostante il generico riferimento ad attribuzioni di *trust* esteri, una lettura sistematica della norma induce a ritenere che la presunzione finisca per impattare solo su *trust* opachi residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Nell'impossibilità di distinguere le diverse poste, quindi, l'intero ammontare percepito si considererà reddito imponibile del contribuente residente, salvo prova contraria.

Tra le diverse questioni che restano ancora senza una soluzione certa c'è quella legata alla decorrenza delle disposizioni, dovuta all'assenza di un esplicito chiarimento sulla portata delle modifiche che lascia all'interpretazione la natura innovativa o interpretativa della norma.

La dottrina pressoché unanime respinge la qualificazione di norma di interpretazione autentica, attribuendogli invece la natura innovativa con efficacia solo per il futuro.

In questo senso, in attesa che l'Amministrazione finanziaria si esprima, le disposizioni sulla tassazione dei redditi corrisposti da trust residenti in Paradisi fiscali e la presunzione di reddito ex art.45, comma 4-quater, dovrebbe trovare applicazione con riferimento alle distribuzioni effettuate dal periodo d'imposta 2020 in avanti. (EM)

### **Le diverse tipologie di *trust* tra imposizione “in entrata” e “in uscita”**, di T. TASSANI, in Trusts e att. fid. 7/2020, pag. 361.

Le numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità emesse nell'ultimo anno in materia di tassazione dei *trust* nei tributi sui trasferimenti hanno confermato il principio secondo cui l'imposizione proporzionale (nelle imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale) può riguardare solo l'attribuzione definitiva di ricchezza, che si realizza con il trasferimento dei beni e diritti a favore del beneficiario del trust, che normalmente si realizza in un momento successivo a quello segregativo/traslativo.

L'A. si interroga se, pur nel rispetto del principio fondamentale che individua nell'attribuzione finale il perfezionamento della fattispecie impositiva del tributo, vi possa essere spazio per ritenere che, in taluni modelli di *trust*, la tassazione possa comunque avvenire al momento della segregazione, all'atto del trasferimento del patrimonio dal disponente al *trustee*.

A tal riguardo, l'A. osserva come il principio della rilevanza tributaria della sola attribuzione definitiva finale al beneficiario sia tale da essere applicato ad ogni tipologia di *trust*. Ma che questo non vuol dire affatto che ogni *trust* abbia la stessa tassazione e, ancor meno, che tutti i *trust* siano uguali: ma solo che bisogna applicare la norma ai casi concreti – e necessariamente diversi – avendo questo come criterio guida.

Vanno esclusi a priori dalla fattispecie del tributo successorio e donativo i *trust* cd. onerosi o non liberali (*trust* di garanzia, liquidatori etc..) che non possono essere assoggettati in alcun modo al tributo successorio e donativo, per i quali neppure la segregazione iniziale esprime onerosità ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Una volta chiarito dunque che solo i *trust* liberali possono rientrare nel perimetro di applicazione del tributo successorio e donativo, l'A. a questi limita la ricerca delle fattispecie in cui l'atto segregativo/traslativo può essere ritenuto idoneo a realizzare un trasferimento definitivo di beni e diritti tale da giustificare, in quel momento, l'imposizione proporzionale.

A questo fine, l'A. distingue tra *trust* con beneficiari e *trust* senza beneficiari (cd. *trust* di scopo) ed ancora, tra i primi (con beneficiari): da una parte, i *trust* che hanno lo scopo di arricchire i beneficiari con specifici trasferimenti patrimoniali; dall'altra, i *trust* che hanno lo scopo di prestare assistenza ai beneficiari per mezzo di un patrimonio che non è destinato ad essergli trasferito, ma che deve essere utilizzato dal *trustee* per fornire una serie di prestazioni.

La prima tipologia di *trust* è quella tipica dei *trust* per il passaggio generazionale per i quali l'imposizione si realizza nei momenti in cui le singole attribuzioni patrimoniali sono poste in essere dal *trustee* a favore del beneficiario.

Con riferimento a questi *trust*, l'atto segregativo/traslativo iniziale ha solo una funzione provvisoria, perché non idoneo né a trasferire né ad arricchire.

L'unica eccezione può essere rappresentata dai "*trust* nudo" in cui i beneficiari sono titolari di posizioni assolute e possono in qualsiasi momento, sulla base delle previsioni dell'atto istitutivo, pretendere dal *trustee* quanto gli spetta.

Per l'A. questo tipo di *trust* richiederebbe una imposizione in ingresso, visto che l'attribuzione patrimoniale definitiva coincide con la segregazione iniziale.

Simile schema impositivo può essere applicato, pur se con talune problematicità, ai *trust* assistenziali e *trust charitable*.

Anche per questi tipi di *trust*, secondo l'A., risulterebbe sostenibile una imposizione immediata. (EM)

## **VARIE**

### **Prassi Amministrativa**

**Varie – Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" – Chiarimenti.**

Circ. Agenzia delle entrate 20 agosto 2020, n. 25, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Circolare fornisce risposta a diversi quesiti relativi alle misure previste da Decreto trasmessi da associazioni di categoria, dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate, nonché da operatori e altri contribuenti.

I quesiti trattati sono suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nel Decreto.



**Dottrina**

ALBANO A., "Tobin tax sui derivati: legittimità UE tra (non) armonizzazione e principio di proporzionalità" <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)</b>	<b>Pag. 3</b>
AMENDOLA PROVENZANO V., "Crediti deteriorati e conversione delle attività per imposte anticipate" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>" 14</b>
BARONE F., ETTORE C., CARMOSINO C., TENUTA F., "COVID-19: possibili impatti in materia di stabile organizzazione e di tassazione delle persone fisiche" <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>" 4</b>
BERNARDI S., GREVO E., "La rilevanza ai fini IVA del distacco del personale" <b>(IVA)</b>	<b>" 23</b>
CARDELLA P.L., "Fusioni di società e vitalità economica" <b>(IRES)</b>	<b>" 8</b>
CROSTI A., "Retribuzione convenzionale: alcune criticità" <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>" 21</b>
FERRANTI G., "Ammortamento dei beni dell'azienda conferita: le questioni ancora aperte" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>" 15</b>
LAGRUTTA G., ZENNARO E., "Effetti COVID-19 sulla stabile organizzazione: soluzioni proposte dall'OCSE e criticità", <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>" 6</b>
LATORRACA S., "Gli effetti del COVID-19 sulle attività per imposte anticipate" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>" 16</b>
MARINONI S., "La rilevanza sostanziale della nozione convenzionale di beneficiario effettivo dei dividendi" <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>" 12</b>
MARVULLI E., " <i>Trust</i> non residenti: la novella del 2019 non risolve i dubbi sulla tassazione del reddito in capo al beneficiario residente" <b>(TRUST)</b>	<b>" 26</b>
MAYR S., PACIELLO V.A., " <i>Partnership</i> estere: lo Stato dell'arte e le necessarie modifiche" <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)</b>	<b>" 4</b>
MIELE L., SURA A., "La classificazione degli utili e delle perdite su derivati in cerca di punti fermi", <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>" 18</b>
RENDA A., ALBANESE S., "L'IVA nel distacco del personale alla prova dell'interpretazione conforme" <b>(IVA)</b>	<b>" 23</b>
RUSSETTI C., RUSSO V., "L'Agenzia delle entrate sovverte il regime fiscale dei derivati speculativi" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>" 19</b>
SANTORO R., "Inerenza e deducibilità delle perdite derivanti dalla (s)valutazione e dalla cancellazione dei crediti" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>" 17</b>
TASSANI T., "Le diverse tipologie di <i>trust</i> tra imposizione "in entrata" e "in uscita" <b>(TRUST)</b>	<b>" 27</b>

**Prassi Amministrativa**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 luglio 2020, n. 210 <b>(REDDITI DIVERSI)</b>	<b>" 22</b>
Principio di diritto Agenzia delle entrate 27 luglio 2020, n. 9 <b>(IVA)</b>	<b>" 24</b>
Principio di diritto Agenzia delle entrate 28 luglio 2020, n. 10. <b>(IRES)</b>	<b>" 9</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 luglio 2020, n. 229 <b>(IRES)</b>	<b>" 10</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 31 luglio 2020, n. 233 <b>(RISCOSSIONE)</b>	<b>" 23</b>
Risp. Agenzia delle entrate 5 agosto 2020, n. 242. <b>(IRES)</b>	<b>" 11</b>
Ris. Agenzia delle entrate 14 agosto 2020, n. 46/E. <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>" 21</b>
Risp. Agenzia delle entrate 14 agosto 2020, n. 264 <b>(IRES)</b>	<b>" 11</b>
Circ. Agenzia delle entrate 20 agosto 2020, n. 25. <b>(VARIE)</b>	<b>" 28</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 27 agosto 2020, n. 283 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>" 3</b>
Risp. Agenzia delle entrate 31 agosto 2020, n. 291 <b>(IRES)</b>	<b>" 12</b>

**Giurisprudenza**

Corte di Giustizia UE

Corte di Giust. UE, prima sezione, 2 luglio 2020, causa n. C-231/19. <b>(IVA)</b>	<b>" 24</b>
Decisione Corte di Giust. UE 24 luglio 2020, n. 2020/1105 <b>(IVA)</b>	<b>" 25</b>

Corte Costituzionale

Corte Cost. 21 luglio 2020, n. 158 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>" 26</b>
--	-------------

Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 30 giugno 2020, n. 13085  
**(IVA)**

**Pag. 25**

Cass., sez. lavoro, 28 luglio 2020, n. 16135  
**(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)**

**“ 22**